



PROGETTISTA
PROF. ARCH. PASQUALE MIANO

CON
ARCH. GIUSEPPE RUOCCO
ARCH. ELIANA LAVANO

COMUNE DI
SIRIGNANO

PROVINCIA DI AVELLINO

SINDACO
ANTONIO COLUCCI

RUP
DOTT. RAFFAELE NAPOLITANO

UFFICIO RUP E VAS
ARCH. CONCETTA RUSSO



Norme tecniche di attuazione

PARTE I – Disposizioni generali.....	4
Titolo I – Oggetto ed elaborati del PUC.....	5
Art. 1 – Oggetto e limiti del PUC	5
Art. 2 – Elaborati costitutivi del PUC	5
Art. 3 – Efficacia dei vincoli normativi	8
Art. 4 – Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale	9
Titolo II – Definizioni e parametri	10
Art. 5 – Parametri ed indici urbanistici	10
Art. 6 – Parametri ed indici edilizi	13
Art. 7 – Lotto di pertinenza.....	15
Art. 8 – Regolamentazione delle distanze.....	15
Art. 9 – Destinazioni d'uso.....	17
Titolo III – Attuazione e gestione del PUC.....	20
Art. 10 – Disposizioni strutturali e programmatiche	20
Art. 11 – Modalità di attuazione del PUC.....	21
Art. 12 – Intervento edilizio diretto.....	21
Art. 13 – Intervento edilizio indiretto.....	22
Art. 14 – Attuazione dei comparti perequativi.....	22
Art. 15 – Progetto Urbano	25
Art. 16 – Piano di Sviluppo Aziendale	26
PARTE II – Disciplina del territorio.....	28
Titolo IV – Articolazione del territorio	29
Art. 17 – Individuazione dei sistemi e dei sottosistemi di riferimento	29
Art. 18 – Equivalenza con zone omogenee ex DM 1444/68.....	30
Art. 19 – Disciplina del piano e rete ecologica comunale	31
Art. 20 – Norme specifiche per gli edifici incompleti (al rustico) o parzialmente crollati (ruderì)	
.....	32
Titolo V – Territorio rurale ed aperto.....	34
Art. 21 – Corsi d’acqua - lago da riqualificare.....	34
Art. 22 – Sentieri interni da valorizzare	34
Art. 23 – Aree boschive ad elevato valore naturalistico di tutela integrale	35
Art. 24 – Aree agricole a vocazione turistica	38
Art. 25 – Aree agricole complementari alla città	41
Art. 26 – Area agricola complementare alla città con cava da riqualificare	44
Art. 27– Area turistica in corso di realizzazione	44

Titolo VI – Nucleo urbano di impianto storico	45
Art. 28 – Disciplina generale per il nucleo urbano di impianto storico	45
Art. 29 – Interventi per i Tessuti di carattere storico da conservare	46
Art. 30 – Modalità di intervento edilizio Aa – Restauro architettonico	47
Art. 31 – Modalità di intervento edilizio Ab – Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati	49
Art. 32 – Modalità di intervento edilizio Ac – Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti	51
Art. 33 – Modalità di intervento edilizio Ad – Riconfigurazione volumetrica per il miglioramento del rapporto con il contesto	52
Art. 34 – Modalità di intervento sugli spazi aperti della città storica	53
Titolo VII – Parti urbane consolidate	55
Art. 35 – Disciplina generale per le parti urbane consolidate	55
Art. 36 – Interventi edilizi per le parti consolidate in aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato	56
Art. 37 – Interventi edilizi per le parti consolidate	56
Art. 38 – Insediamenti radi	57
Art. 39 – Modalità di intervento sugli spazi aperti della città consolidata	57
Art. 40– Comparto perequativi di riqualificazione urbana RR	59
Art. 41 – Comparto perequativo di rigenerazione urbana RA.....	59
Art. 42 – Comparti perequativi di completamento urbano RC	60
Titolo VIII – Aree di integrazione urbanistica	62
Art. 43 – Aree di integrazione urbanistica: caratteri generali.....	62
Art. 44 – Prescrizioni generali per la realizzazione delle aree a verde, dei parcheggi della viabilità e delle altre attrezzature pubbliche previste nelle aree di integrazione urbanistica.....	62
Art. 45 – Comparti perequativi di integrazione urbana RN	63
Art. 46 – Aree sottoposte a PUA di ristrutturazione urbanistica RS.....	63
Titolo IX – Aree produttive e specializzate.....	65
Art. 47 – Aree produttive e specializzate: caratteri generali e norme per le Aree produttive esistenti.....	65
Art. 48 – Comparti perequativi di natura produttiva - RP	66
Art. 49 – Aree di parcheggio e deposito esistenti da delocalizzare	67
Titolo X – Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti e di progetto	68
Art. 50 – Attrezzature da Standard (D.M. 1444/68) esistenti e di progetto	68
Art. 51 – Attrezzature per l'istruzione	69
Art. 52 – Attrezzature di interesse comune.....	70
Art. 53 – Edifici di culto.....	70
Art. 54 – Verde attrezzato e sportivo.....	71

Art. 55 – Parcheggi pubblici.....	72
Art. 56 – Attrezzatura di interesse territoriale.....	73
Art. 57 – Attrezzature pubbliche e Progetti Urbani	74
Titolo XI – Mobilità urbana e territoriale	76
Art. 58 – Mobilità urbana e territoriale. Caratteri generali.	76
Art. 59 – Interventi sulla viabilità urbana esistente	77
Art. 60 – Interventi sulla viabilità da adeguare.....	77
Art. 61 – Interventi sulla viabilità urbana di progetto	78
Art. 62 – Strada da valorizzare dal punto di vista paesaggistico e da connettere al sistema dei sentieri	79
PARTE III – Prescrizioni e norme finali	80
Titolo XII – Fasce di rispetto.....	81
Art. 63 – Fascia di rispetto cimiteriale	81
Art. 64 – Fasce di rispetto dai corsi d'acqua	81
Art. 65 – Aree sottoposte alle verifiche preventive di cui art. 16 e art. 26 delle NTA del PAI e coordinamento con lo studio geologico del PUC	81
Titolo XIV – Ulteriori prescrizioni.....	83
Art. 66 – Ritrovamenti archeologici.....	83
Art. 67 – Prescrizioni riguardanti le reti tecnologiche	83
Art. 68 – Stazioni di servizio e distributori di carburante	84
Art. 69 – Impianti per le trasmissioni radiotelevisive e per la telefonia mobile	85
Titolo XV – Norme finali	88
Art. 70– Interventi in contrasto con il PUC	88
Art. 71 – Difformità tra elaborati di piano	88
Art. 72 – Deroche al PUC	88
Art. 73– Varianti al PUC	88

PARTE I – Disposizioni generali

Titolo I – Oggetto ed elaborati del PUC

Art. 1 – Oggetto e limiti del PUC

1. Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) disciplina, per l'intero territorio comunale ed a tempo indeterminato, l'uso del suolo e le sue trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche ed edilizie.
2. Il PUC ha le finalità ed i contenuti di cui alla L.R. n. 16/2004 «Norme sul governo del territorio», e ss.mm.ii, come specificati dal Regolamento attuativo n. 5 del 4/7/2011.
3. In modo particolare il PUC:
 - definisce le linee di assetto strategiche e di sviluppo del territorio comunale nonché le relative modalità di attuazione;
 - individua le aree non suscettibili a trasformazione (o suscettibili a trasformazione parziale) al fine di garantire la tutela dell'ambiente, dei beni di valore storico-culturale, delle risorse naturali nonché la difesa del suolo;
 - individua le aree atte ad ospitare servizi, attrezzature, impianti ed infrastrutture;
 - detta le necessarie prescrizioni delle componenti strutturali che compongono i sistemi insediativi in cui è articolato il territorio comunale;
 - valorizza il patrimonio storico-culturale e quello ambientale;
 - individua e disciplina le aree da sottoporre a progetti unitari di riqualificazione, valorizzazione ed integrazione del patrimonio edilizio;
 - individua e disciplina le aree soggette a trasformazioni urbanistiche nelle quali si applicano i principi della perequazione urbanistica.
4. I principi di sostenibilità ecologica ed ambientale sono alla base della disciplina di piano e si caratterizzano come presupposti per gli interventi attuativi futuri. Nelle presenti NTA tali principi sono declinati attraverso prescrizioni volte al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti pubblici e privati, alla realizzazione di nuovi interventi edilizi sostenibili sotto il profilo energetico ed ambientale, al mantenimento ed alla valorizzazione della rete ecologica nel territorio urbano e rurale, alla conservazione e al ripristino di condizioni di permeabilità dei suoli anche negli interventi edilizi diffusi, alla difesa ed all'incremento del patrimonio botanico - vegetazionale anche in contesto urbano.

Art. 2 – Elaborati costitutivi del PUC

Il Piano Urbanistico Comunale di Sirignano è composto dai seguenti elaborati:

Relazione generale

R1 Relazione generale

Inquadramento territoriale e programmatico

A1	Inquadramento territoriale strutturale	scala 1:10000
A2	Sirignano nel Piano territoriale Regionale della Campania	scala 1:50000
A3.1	Sirignano nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino – schema di assetto strutturale	scala 1:5000
A3.2	Sirignano nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino – schema delle trasformabilità	scala 1:5000
A3.3	Sirignano nel Piano del Parco Regionale del Partenio	scala 1:5000
A4.1	Sirignano nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale – pericolosità di frana	scala 1:5000
A4.2	Sirignano nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale – pericolosità idraulica	scala 1:5000

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale

Aerofotogrammetria di base

B1.1	Aerofotogrammetria di base	scala 1:5000
B1.2	Aggiornamento al 2025 dell'aerofotogrammetria di base	scala 1:5000

Componenti strutturanti del territorio comunale

B2.1	Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali	scala 1:5000
B2.2	Stratificazioni storiche degli insediamenti	scala 1:2000
B2.3	Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio – le unità di Paesaggio	scala 1:10000
B2.4	Risorse naturalistiche e connessioni ecologiche esistenti	scala 1:50000 scala 1:5000

Perimetrazione degli insediamenti abusivi

B 3	Individuazione degli interventi abusivi – condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004
-----	--

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione

B 4.1	Rete idrica	scala 1:5000
B 4.2	Rete fognaria	scala 1:5000
B 4.3	Rete elettrica ed elettrodotti	scala 1:2000
B 4.4	Rete di pubblica illuminazione	scala 1:2000

COMUNE DI SIRIGNANO
PIANO URBANISTICO COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

B 4.5	Rete gas	scala 1:5000
-------	----------	--------------

Dotazione di servizi e spazi pubblici

B5.1	Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti	scala 1:2000
B5.2	Mobilità urbana e territoriale	scala 1:10000/ scala 1:5000

Approfondimenti specifici

C1	Lettura della morfologia urbana ed individuazione delle unità di morfologia urbana	Scala 1:2000
----	--	--------------

Anagrafe edilizia

C2.1	Classificazione tipologica degli elementi edilizi	scala 1:2000
C2.2	Permeabilità e spazi aperti	scala 1:2000
C2.3	Destinazioni d'uso	scala 1:2000
C2.4	Tipologie costruttive e consistenza edilizia	scala 1:2000

Bilancio Urbanistico

C3.1	Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto all'aerofotogrammetria attuale	scala 1:2000
C3.2	Livelli di attuazione del PRG ed iniziative in corso dell'amministrazione comunale	scala 1:2000
C3.3	Progetti e programmi in corso	scala 1:2000

Elaborati di progetto

D1.1	Zonizzazione del territorio comunale	scala 1:5000
D1.2	Zonizzazione del territorio comunale - dettaglio del centro urbano	scala 1:2000
D2	Mobilità di progetto	scala 1:5000
D3	Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti	scala 1:2000
D4	Rete ecologica d progetto	scala 1:5000
D5	Norme tecniche di attuazione	

Valutazione Ambientale strategica

VAS1	Rapporto Ambientale	
VAS2	Sintesi non tecnica	

Atti di programmazione degli interventi

API1	Articolazione dei Progetti Urbani
API2	Schede dei Comparti perequativi

scala 1:2000

Il Piano Urbanistico Comunale di Sirignano comprende inoltre i seguenti elaborati specialistici:
Studio geologico, Studio agronomico, Studio pedologico, Studio archeologico e Piano di Zonizzazione Acustica

Art. 3 – Efficacia dei vincoli normativi

1. Il PUC recepisce i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e nei piani sovraordinati nonché i contenuti della pianificazione attuativa vigente.
2. Le prescrizioni relative ai vincoli di cui al precedente comma hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà, per cui devono essere considerate prevalenti rispetto alle altre disposizioni del PUC e recepite da tutti i documenti costituenti la pianificazione comunale.
3. Per quanto concerne i vincoli sui beni culturali, le informazioni fornite dagli elaborati hanno solo funzione ricognitiva e non esauriscono il catalogo dei beni tutelati. La disciplina potrà essere integralmente recepita solo in seguito alla formale catalogazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 42/2004 nonché alla verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
4. L'apposizione di vincoli con valore conformativo successivamente all'approvazione del PUC, qualora derivanti da leggi immediatamente operanti, da provvedimenti amministrativi efficaci o da piani sovraordinati, nel solo caso in cui questi si esprimano attraverso prescrizioni, comporta l'aggiornamento degli elaborati del PUC. Tali modifiche sono recepite formalmente con delibera del Consiglio Comunale.
5. In ogni caso se le disposizioni di legge sono più restrittive circa l'uso dei beni immobili (suolo e/o fabbricati) e le loro trasformazioni e se comportano un più vasto ambito di rispetto, prevalgono sul PUC, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia rilevato e segnalato la presenza del bene oggetto di tutela e/o delle conseguenti limitazioni.
6. Sono comunque inedificabili le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o pericoli incombenti o potenziali.
7. Le disposizioni di legge vigenti, per quanto non contemplato dalla presenti NTA, trovano comunque applicazione, anche se non specificato espressamente.

Art. 4 – Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale

1. In conformità alle previsioni del PUC viene predisposto, ai sensi della L.R. 16/2004, il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) che contiene:
 - la disciplina generale delle modalità di intervento edilizio, delle modalità attuative, delle destinazioni d'uso e delle procedure per il conseguimento dei titoli abilitativi;
 - la definizione dei parametri edilizi e urbanistici e delle metodologie per il loro calcolo;
 - la norme attinenti l'attività edilizia (costruzione, conservazione, trasformazione fisica e funzionale), comprese le norme igieniche, le regole per la qualità bio - architettonica ed energetica degli edifici, la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - le norme per la qualità urbana ed edilizia.
2. In conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii., approva gli Atti di Programmazione degli Interventi ovvero la disciplina di dettaglio degli interventi da realizzare nell'arco temporale di tre anni. Gli Atti di programmazione degli interventi contengono:
 - gli interventi prioritari da realizzare nell'ambito delle opere pubbliche attraverso la loro articolazione in dei Progetti Urbani;
 - gli interventi prioritari da realizzare nell'ambito dei comparti perequativi;

Titolo II – Definizioni e parametri

Art. 5 – Parametri ed indici urbanistici

Al fine della definizione dei diversi interventi previsti nei successivi articoli sono introdotti i seguenti parametri ed indici urbanistici:

- **superficie territoriale (St) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti;
- **superficie fondiaria (Sf) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Essa è comprensiva delle aree di sedime e di pertinenza degli edifici corrispondente al lotto da asservire alla costruzione;
- **superficie permeabile (Sp) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la superficie risultante dalla la porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Fanno parte anche i vialetti, di larghezza massima 1,20m., pedonali ma non carrabili purché inghiaciati o realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo non cementizio;
- **Dotazioni territoriali (DT) [mq]**: Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Sono comprensive della **superficie per le opere di urbanizzazione primaria (Sur1) [mq]**: che è la somma delle aree destinate alle seguenti opere:
 - le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
 - gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
 - i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
 - la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio,

nonché dai necessari condotti di allacciamento alla rete principale urbana;

- la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
- la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti di allacciamento;
- la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
- la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali piccole attrezzature;

e della superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (Sur2) [mq]: che è la somma delle le aree destinate a:

- gli asili nido;
 - le scuole materne;
 - le scuole dell'obbligo;
 - i mercati di quartiere;
 - le delegazioni comunali;
 - le chiese ed altri edifici religiosi;
 - gli impianti sportivi di quartiere;
 - i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
 - le aree verdi di quartiere ed i parchi urbani;
- **unità minima di intervento (Smi) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la parte urbana minima, specificatamente individuata nello strumento urbanistico generale o nei piani attuativi, non ulteriormente suddivisibile, oggetto di specifico intervento urbanistico e/o edilizio, indipendentemente dal regime proprietario;
 - **superficie coperta (Sc) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m;
 - **superficie lorda (Sl) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie;
 - **superficie calpestabile (Scal) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento;
 - **superficie complessiva (Scom) [mq]**: espressa in metri quadrati è la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$);

- **superficie utile (Su) [mq]**: espressa in metri quadrati, è la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
- **superficie accessoria (Sa) [mq]**: espressa in metri quadrati è la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
 - i portici e le gallerie pedonali così come definiti dal RUEC;
 - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze così come definiti dal RUEC;
 - le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
 - i locali posti al piano interrato o seminterrato così come definiti dal RUEC;
 - i sottotetti che non presentano i requisiti di abitabilità di cui alla L.R. 15/2000, L.R. 19/2009 e L.R. 1/2011 , ovvero che presentano un'altezza utile media, calcolata come rapporto tra il volume e la superficie lorda, inferiore a 2,20 m ed altezza in corrispondenza delle pareti inferiore a 1,40 m. Non vi sono ulteriori limitazioni sulla inclinazione media della falda e sull'altezza massima del colmo.
 - le superfici destinate alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale, così come definiti nel RUEC;
 - le superfici di cui ai volumi tecnici di cui all'art. 6.
 - i vani corsa degli ascensori, i vani scale a servizio di differenti unità abitative ed autonomi rispetto ad essi, i torrioni scale nelle dimensioni strettamente necessarie a garantire la manutenzione della copertura.
- **indice di utilizzazione territoriale (Ut) [mq/mq]**: espresso in metri quadrati/metri quadrati, è il rapporto tra superficie lorda e superficie territoriale (Sl/St) ovvero rappresenta la superficie lorda realizzabile per ogni metro quadro di superficie territoriale;
- **indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]**: espresso in metri quadrati/metri quadrati, è il rapporto tra superficie lorda e superficie fondiaria (Sl/Sf) ovvero rappresenta la superficie lorda realizzabile per ogni metro quadro di superficie fondiaria;
- **indice di edificabilità territoriale (It) [mc/mq]**: espresso in metri cubi/metri quadrati, è il rapporto tra volume complessivo di un edificio e superficie territoriale

(V/St) ovvero rappresenta il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale;

- **indice di edificabilità fondiaria (If) [mc/mq]**: espresso in metri cubi/metri quadrati, è il rapporto tra volume complessivo di un edificio e superficie fondiaria (V/Sf) ovvero rappresenta il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria;
- **plafond (Plf) [mc/mq]**: espresso in metri cubi/metri quadrati, nell'ambito del meccanismo perequativo, rappresenta il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato indipendentemente dagli effetti conformativi delle scelte di allocazione delle diverse funzioni territoriali;
- **indice di permeabilità territoriale (Pt) [mq/mq]**: espresso in metri quadrati/metri quadrati, è il rapporto minimo ammissibile tra superficie permeabile e superficie territoriale (Sp/St);
- **indice di permeabilità fondiaria (Pf) [mq/mq]**: espresso in metri quadrati/metri quadrati, è il rapporto minimo ammissibile tra superficie permeabile e superficie fondiaria (Sp/Sf);
- **Indice di copertura (IC) [mq/mq]**: espresso in metri quadrati/metri quadrati, è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria;
- **indice di densità arborea (Da) [n/mq]**: è il numero di alberi da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento specificata (St o Sf);
- **indice di densità arbustiva (Dr) [n/mq]**: è il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento specificata (St o Sf);
- **carico urbanistico (CU) [mc/mq]**: Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso, Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Art. 6 – Parametri ed indici edilizi

Al fine della definizione dei diversi interventi previsti nei successivi articoli sono introdotti i seguenti parametri ed indici edilizi:

- **altezza lorda (Hl) [m]**: misurata in metri è la differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura;
- **altezza del fronte (Hf) [m]**: espressa in metri, è l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla

linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane;

- **altezza dell'edificio (He) [m]**: espressa in metri, è l'altezza massima tra quella dei vari fronti;
- **altezza utile (Hu) [m]**: espressa in metri, è l'altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata;
- **numero dei piani della costruzione (Np) [n]**: è il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda;
- **volume totale o volumetria complessiva (V) [mc]**: espresso in metri cubi, è la somma della superficie totale di ogni piano per la relativa altezza lorda. Sono esclusi dal calcolo del volume:
 - i portici e le gallerie pedonali, così come definiti nel RUEC;
 - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze, così come definiti nel RUEC;
 - le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
 - i locali posti al piano interrato o seminterrato, così come definiti nel RUEC;
 - i sottotetti che non presentano i requisiti di abitabilità di cui alla L.R. 15/2000, L.R. 19/2009 e L.R. 1/2011, ovvero che presentano un'altezza utile media, calcolata come rapporto tra il volume e la superficie lorda, inferiore a 2,20 m ed altezza in corrispondenza delle pareti inferiore a 1,40 m. Non vi sono ulteriori limitazioni sulla inclinazione media della falda e sull'altezza massima del colmo;
 - spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale, così come definiti nel RUEC;
 - i volumi tecnici di cui al punto successivo.
 - i vani corsa degli ascensori, i vani scale a servizio di differenti unità abitative ed autonomi rispetto ad essi, i torrioni scale nelle dimensioni strettamente necessarie a garantire la manutenzione della copertura.
- **volume tecnico (Vt) [mc]**: espresso in metri cubi è il volume dei vani tecnici i vani e gli spazi necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

- **sedime**: impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza
- **sagoma**: conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50m.

Art. 7 – Lotto di pertinenza

1. Il lotto di pertinenza è l'area direttamente connessa ad uno o più edifici, la cui individuazione è strettamente dipendente dal regime proprietario dei suoli e che costituisce l'elemento di misura per la Superficie utile lorda (Sl) realizzabile, per la verifica del Rapporto di copertura (IC) e dell'Indice di fabbricabilità fondiaria (If). Il lotto di pertinenza include anche l'area asservita o da asservire ad un edificio, registrata e trascritta secondo le norme vigenti, nonché porzioni di terreno soggette a servitù.
2. Le domande di permesso di costruire, di denuncia di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività, disciplinate dal RUEC, in aree non soggette a strumenti urbanistici attuativi, necessitano dall'individuazione del lotto di pertinenza.
3. L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici del PUC esclude ogni successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, anche in presenza di eventuali successivi frazionamenti o passaggi di proprietà. La Superficie utile lorda (Sl) e il volume (V) degli edifici esistenti deve essere computata applicando gli indici urbanistici ed edilizi vigenti al momento del computo.
4. Per i fabbricati ed i manufatti esistenti alla data di adozione del presente PUC, il lotto di pertinenza coincide con le aree asservite espressamente utilizzate per la determinazione dei volumi e delle superfici, in occasione della richiesta del relativo titolo abilitativo.
Per gli edifici realizzati prima del 1967 per i quali non si ha contezza negli atti comunali il lotto di pertinenza coincide con la particella catastale aggraffata all'edificio rilevabile all'atto dell'accatastamento del manufatto.
5. È sempre possibile l'utilizzo di cubature residue derivanti dalla differenza tra le cubature già realizzate/assentite e quelle assentibili per il medesimo lotto di pertinenza.

Art. 8 – Regolamentazione delle distanze

1. Le distanze tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc) e della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) sono misurate in metri e riferite alla sagoma della costruzione così come definita al precedente art. 6. La distanza tra i fabbricati si misura, su tutte le linee ortogonali rispetto alla sagoma delle costruzioni; la distanza dei fabbricati dalle strade si

misura su tutte le linee ortogonali alla linea di confine o, in sua assenza, al ciglio della strada stessa, come definito dal Codice della Strada; la distanza dei fabbricati dai confini si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.

2. Distanza tra costruzioni (D). Per gli interventi di ampliamento e di ricostruzione con spostamenti e variazioni di sagoma e per gli interventi di nuova costruzione è prescritta una distanza minima di m 10 rispetto a pareti finestrate di fabbricati antistanti (intendendosi per finestrate le pareti sulle quali siano poste una o più vedute, così come definite dal Codice civile). Tale disposizione non si applica qualora tra i fabbricati sia interposta una strada di pubblico transito. Per gli altri interventi, ivi compresa la sopraelevazione va mantenuta la distanza preesistente. E' consentita la costruzione in aderenza in caso di pareti realizzate sul confine e prive di vedute (art. 904 del Codice Civile).

Gli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione possono essere altresì realizzati in aderenza, salvi i diritti dei terzi e nel rispetto dell'art. 873 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) qualora, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la costruzione da realizzare sia prevista in corrispondenza ed in aderenza del fabbricato esistente;
- b) qualora l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo abilitativo o di progetto unitario.

3. Distanza dal confine (Dc). In linea generale la distanza minima dai confini in caso di ampliamento, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione è di 5 m. Le parti interrato delle costruzioni possono essere realizzate - in tutti gli ambiti, le aree ed in tutte le zone - a distanza inferiore dai 5 m od a confine, salva l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 873 del codice civile. Per parti interrato delle costruzioni si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso sia posto a quota inferiore alla quota zero, individuata dagli elaborati di progetto.

Gli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione possono essere altresì realizzati a confine, salvi i diritti dei terzi e nel rispetto dell'art. 873 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) qualora il lotto confinante sia libero da qualsiasi edificio;
- b) qualora, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la costruzione da realizzare sia prevista in corrispondenza ed in aderenza del fabbricato esistente;
- c) qualora l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo abilitativo o di progetto unitario.

Il RUEC disciplina, anche mediante schemi grafici, le possibilità di costruzione a confine.

1. Distanza tra costruzioni e filo stradale (Ds). Per gli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione la distanza minima dei fabbricati dalle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili) deve essere pari a:

- Fuori dai centri abitati

- a) m 10, per le strade locali ed interzonali;
 - b) m 30, per le strade extraurbane secondarie.
- All'interno dei centri abitati e fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone diverse da quelle "E" del PUC,,
- a) m 5, per strade locali ed interzonali;
 - b) m 10, per le strade extraurbane secondarie.

La larghezza prevista delle strade è quella risultante dalla tavola di azionamento per le strade che, al momento dell'adozione del Piano attuativo o del rilascio del permesso di costruire o del deposito della SCIA, risultino non ancora realizzate ovvero già realizzate, ma soggette ad ampliamento in attuazione del PUC; per le strade esistenti e non soggette ad ampliamento e per quelle già ampliate in esecuzione del PUC, la larghezza prevista è pari a quella in concreto esistente.

4. Vincolo di allineamento. Le distanze di cui al comma precedente è derogata al fine del mantenimento o della ricostruzione dei fronti unitari delle cortine edilizie, consentendo l'allineamento con edifici o manufatti preesistenti. Il PUC con il termine cortina edilizia vuole intendere il fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici disposto, senza soluzioni di continuità e per una lunghezza significativa, lungo un asse viario urbano o lungo uno spazio pubblico o d'uso pubblico, prescindendo da eventuali dislivelli del terreno. In tal senso la cortina s'intende costituita, anche grazie all'intervento edilizio proposto, quando, lungo l'allineamento ed il fronte costruito previsto, i pieni costituiscono almeno il 70% dello sviluppo complessivo ed i singoli spazi vuoti, misurati sul medesimo allineamento, non eccedono di norma i 10 m, fatte salve eccezioni debitamente motivate.

Art. 9 – Destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso, previste dalle presenti NTA ed individuate per le singole zone del territorio nella Parte II, sono articolate in otto gruppi di funzioni omogenee e vengono così classificate:
- residenziali [R]: abitazioni singole [R1]; abitazioni collettive (studentati, convitti.) [R2]; residenza sociale a canone sostenibile [R3];
 - commerciali [C]: piccole strutture di vendita o esercizi di vicinato (fino a 150 mq) [C1]; medie strutture inferiori (da 150 a 1500 mq) [C2], medie strutture superiori (da 1500 a 2500 mq) anche in forma di piccoli centri commerciali [C3], strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari anche in forma di piccoli centri commerciali [C4], centri commerciali costituiti da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune [C5];

- servizi [S]: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub) [S1], servizi privati (sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, sportelli bancari, agenzie di servizio alle persone) [S2], direzionale e terziario privato (uffici e studi professionali) [S3], servizi alla persona (parrucchiere, centro benessere, massaggi) [S4], attrezzature collettive private (per lo sport, lo spettacolo, la cultura, congressuali) [S5];
 - attrezzature pubbliche [SP]: sedi della pubblica amministrazione, sedi istituzionali e rappresentative [SP1], sedi e attrezzature scolastiche dell'obbligo [SP2], sedi e attrezzature scolastiche superiori e sedi universitarie [SP3], servizi pubblici (sociali, sanitari, assistenziali, istruzione) [SP4], attrezzature sportive [SP5], edifici di culto [SP6], musei, biblioteche, teatri, sale da concerto ed altre istituzioni culturali [SP7];
 - turistico - ricettive [T]: strutture alberghiere (alberghi, pensioni, motels, ostelli, strutture simili per le quali sono prescritte apposite autorizzazioni di esercizio) [T1], case vacanza e in multiproprietà [T2];
 - produttive [P]: attività di cui alla L. n. 443/1985 ed in particolare: produzione manifatturiera fino a 5 unità lavorative annue [P1], produzione manifatturiera oltre 5 unità lavorative annue [P2], commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli [P3], produzione edile ed impiantistica [P4], riparazione beni personali e per la casa [P5], produzione industriale [P6], magazzinaggi e stoccaggi [P7];
 - agricole [A]: abitazioni agricole [A1], agriturismo, così come definito dall'art. 3 del D.lgs. 228/2001 e dalla L.R. 15/2008 e suo Regolamento di attuazione n. 18/2009 [A2], Attrezzature per la produzione agricola e la zootecnia; maneggi [A3], impianti produttivi agro-alimentari[A4], impianti produttivi per la trasformazione agro-alimentare ed altre attività artigianali e di vendita diretta compatibili con gli usi agricoli [A5].
 - mobilità [M]: attrezzature stradali [M1], autostazioni ed autorimesse [M3], parcheggi non pertinenziali [M4], stazioni di servizio e distributori di carburanti [M5], sentieri e percorsi pedonali [M7]; piste ciclabili [M7].
 - tecnologiche [G]: cimiteri [G1]; attrezzature tecnologiche ed impianti di depurazione [G2]; siti RSU [G3].
2. Le variazioni di destinazione d'uso (dall'una all'altra delle categorie indicate dal precedente comma 1) e le variazioni di mero uso sono disciplinate dalla L.R. 19/2001. La nuova destinazione ed il nuovo uso devono, comunque, essere conformi a quanto previsto o prescritto dal PUC per lo specifico ambito, area o zona.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. la corrispondenza tra destinazioni d'uso ivi disciplinate e destinazioni d'uso di cui al precedente comma è la seguente:

art. 23 ter del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.	art. 9 comma 1 presenti NTA
<i>residenziale</i>	R
<i>turistico-ricettiva</i>	T, S1, S5
<i>produttiva e direzionale</i>	P ed S ad eccezione di S1 ed S5
<i>commerciale</i>	C
<i>rurale</i>	A

4. Il cambio di destinazione d'uso che comporta una differente categoria di cui all' art. 23 ter del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. , qualora compatibile con le norme della singola zona di cui al PUC, è sempre a titolo oneroso. Andrà corrisposta la differenza tra oneri di urbanizzazione versati all'atto della realizzazione dell'immobile riferiti alla destinazione d'uso ivi legittimata e gli oneri di urbanizzazione calcolati secondo le tabelle vigenti riferiti alla destinazione d'uso di progetto.
5. Quanto all'accertamento delle destinazioni d'uso in atto o esistenti ad una certa data, l'Amministrazione si avvale delle risultanze dei titoli abilitativi agli atti dell'Amministrazione o, solo in mancanza di detti titoli, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Non si tiene conto di detti criteri qualora si tratti di fabbricati o di manufatti realizzati senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso ovvero in forza di titolo annullato.
6. Ai sensi della Legge della Regione Campania 10 maggio 2001 n.5, è ammessa la destinazione d'uso di "bed and breakfast" quale attività saltuaria non professionale condotta da un nucleo familiare nell'ambito della propria abitazione, a condizione del rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge stessa. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa.

Titolo III – Attuazione e gestione del PUC

Art. 10 – Disposizioni strutturali e programmatiche

1. Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. i piani si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato e del piano programmatico.
2. Si configurano quale contenuto strutturale del PUC di Sirignano
 - le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, della conservazione dei suoli agricoli e delle aree forestali di interesse paesaggistico e produttivo, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità, delle potenzialità di sviluppo economico-produttivo;
 - le aree non trasformabili e quelle trasformabili nel rispetto di vincoli e limitazioni derivanti dalla tutela di beni paesaggistici, ambientali, storici, culturali, e dalla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici;
 - le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e insediativo;
 - la rete ecologica comunale, coerentemente con la rete ecologica provinciale;
 - le aree di pregio paesaggistico e produttivo, delle unità di paesaggio definite nella componente strutturale del PTCP.
3. In particolare PUC individua, sinteticamente alle tavole D1.1 e D1.2, le seguenti previsioni che hanno valore strutturale:
 - le previsioni relative alle “aree boschive ad elevato valore naturalistico” interessate da alti livelli di naturalità, dalla presenza di elementi ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico nonché da aree di pericolosità da frana;
 - le previsioni relative alle aree agricole complementari alla città;
 - la perimetrazione del centro storico;
 - la perimetrazione delle parti urbane consolidate;
 - la perimetrazione delle aree specializzate da sottoporre a ristrutturazione urbanistica;
 - le previsioni infrastrutturali;
 - l'indicazione delle aree trasformabili di integrazione urbanistica.

Tali aspetti sono valutati in riferimento alle interrelazioni con i territori contermini di Baiano, Quadrelle e Mugnano del Cardinale, in riferimento agli aspetti ambientali (elaborato B2.4), paesaggistici (elaborato B2.3), infrastrutturale (elaborato B5.2) ed insediativo (elaborato A1).

Hanno altresì valore strutturale tutte le indicazioni vincolistiche derivanti da leggi e regolamenti sovraordinati riportate nel PUC e le indicazioni di cui alla tavola D4 Rete ecologica di Progetto.

La determinazione dei carichi insediativi massimi, derivante dalle indicazioni del PTCP ha egualmente valore strutturale.

4. La parte programmatica del PUC è contenuta, in base alle indicazioni dell'art. 9 comma 6 del Regolamento Attuativo 5/2011 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.:
 - nelle presenti Norme di Attuazione, qualora si definiscono le destinazioni d'uso, gli indici fondiari e territoriali ed i parametri edilizi e urbanistici nonché allorché si definiscono i dettagli relativi alle attrezzature ed ai servizi;
 - nelle schede attuative dei comparti perequativi di cui agli API dove si definiscono le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione urbana relativa alle quattro tipologie di comparti perequativi, con indicazione delle aree da cedere e delle tipologie edilizie, degli indici e dei parametri urbanistici.
 - negli Atti di programmazione degli interventi dove si definisce la articolazione in Progetti Urbani degli interventi pubblici (attrezzature e viabilità).

Art. 11 – Modalità di attuazione del PUC

1. Il PUC si attua, ai sensi della L.R. n. 16/2004, mediante:
 - a) *interventi edilizi diretti* (attuazione diretta), ovvero quegli interventi realizzabili sulla base del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente;
 - b) *interventi edilizi indiretti* (attuazione indiretta), di iniziativa pubblica o privata, da attuare previa approvazione di PUA (Piano Urbanistico Attuativo), nei termini previsti dalle presenti norme.

Il PUC inoltre si avvale, al fine di attuare le previsioni del piano in particolari ambiti del territorio comunale, dei Progetti Urbani, come strumenti di coordinamento di diverse iniziative pubbliche o private, volte alla realizzazione di attrezzature pubbliche.

Art. 12 – Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale non comprese in quelle disciplinate da PUA, il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto, subordinato al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente.
2. L'intervento edilizio diretto è consentito solo nel caso in cui le opere di urbanizzazione a rete (stradale; di illuminazione pubblica; fognaria, con allacciamento ad idoneo depuratore; di distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, di collegamento telefonico) ed i parcheggi pubblici siano esistenti ed abbiano capacità e potenzialità sufficienti rispetto alle esigenze della zona in cui la costruzione stessa si trova. In caso contrario l'intervento edilizio

diretto può essere subordinato alla realizzazione – o all'impegno a realizzare – le opere di urbanizzazione mancanti a seguito di determinazione del Dirigente competente.

3. L'intervento edilizio diretto può avvenire anche in forza di un permesso di costruire convenzionato, lì dove previsto dal PUC, con particolare riferimento alle aree di integrazione urbanistica ed agli altri comparti perequativi di completamento urbano, al fine di favorire ed assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio, ad opera dei soggetti attuatori degli interventi edilizi ed al recupero del patrimonio edilizio esistente. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipulazione, a cura e spese degli interessati, tra Amministrazione Comunale e richiedente, dell'atto di cessione gratuita delle aree necessarie alle urbanizzazioni e della convenzione così come specificato nel RUEC.
4. Ai fini della verifica dello stato di attuazione del PUC, l'Amministrazione provvede a censire annualmente le autorizzazioni ed i titoli abilitativi rilasciati, specificando per ciascun immobile il numero dei locali e la destinazione d'uso autorizzata.

Art. 13 – Intervento edilizio indiretto

1. L'intervento edilizio indiretto è subordinato all'approvazione preventiva di un PUA e, dove prescritto, alla preventiva stipula di convenzione contenente la disciplina dell'esecuzione dello strumento e delle relative obbligazioni.
2. Le procedure di predisposizione, adozione, approvazione nonché i soggetti aventi titolo alla redazione di un PUA sono disciplinati dagli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii e dall'art. 10 Regolamento di attuazione della L.R. 16/2004 nonché dal RUEC.
3. Le trasformazioni previste dai PUA non possono comportare variante al PUC e possono essere realizzate mediante comparti edificatori disciplinati dalla L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii, artt. 33, 34, 35 e dal suo Regolamento di attuazione della L.R. 16/2004.
4. Una volta iniziato l'iter procedurale del PUA, fino alla sua approvazione, sugli edifici esistenti ricadenti al suo interno sono ammessi solo interventi non soggetti al permesso di costruire.
5. Ove non definite dal PUC, le parti di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di PUA sono definite negli Atti di Programmazione degli Interventi dall'Amministrazione Comunale anche su proposta dei privati.

Art. 14 – Attuazione dei comparti perequativi

1. La perequazione urbanistica si configura come il principio attraverso il quale gli strumenti urbanistici generali distribuiscono secondo criteri di equità ed uniformità, tra i proprietari di immobili ricadenti nei Comparti perequativi, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo, tenendo conto dell'eventuale edificazione

- esistente e della sua legittimità, nonché del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale.
2. Il meccanismo consiste nell'assegnare un indice perequativo (plafond) all'insieme di aree con destinazioni private e pubbliche comprese nel Comparto. Si tratta quindi di una ripartizione della capacità edificatoria e degli oneri attuativi indifferenziata e proporzionale alle proprietà catastali, sia per i proprietari delle aree edificabili che per i proprietari delle aree con destinazioni pubbliche. L'accordo tra i proprietari dei lotti ricadenti nei Comparti perequativi di trasformazione renderà allora possibile realizzare le volumetrie nelle aree indicate, indipendentemente dall'effettiva proprietà delle stesse.
 3. In riferimento a tale impostazione il PUC garantisce:
 - la preservazione dei diritti edificatori connessi all'eventuale completamento dell'edificazione esistente legittima;
 - l'equa ripartizione dei diritti edificatori indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree e proporzionalmente alla quota di superficie in proprietà;
 - la ripartizione degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione in proporzione ai diritti edificatori assegnati, indipendentemente dai criteri e modalità di attribuzione dei diritti stessi.
 4. I diritti edificatori possono essere esercitati unicamente previa cessione gratuita e obbligatoria delle aree previste dal PUC per opere di urbanizzazione.
 5. Il PUC individua le seguenti tipologie di comparto:
 - RC – comparti perequativi per il completamento delle parti urbane consolidate sottoutilizzate e non compiutamente definite attraverso l'introduzione di funzioni residenziali e complementari ed attraverso al realizzazione di attrezzature pubbliche;
 - RA – comparto perequativo di rigenerazione urbana
 - RR – comparto perequativo di riqualificazione urbana
 - RN – comparti perequativi di integrazione urbana per il rafforzamento delle parti insediate di frangia e il completamento dei margini urbani attraverso l'introduzione di funzioni residenziali e complementari ed attraverso al realizzazione di attrezzature pubbliche;
 - RP – comparti perequativi per il completamento del sistema produttiva esistente;
 - RS – comparti di ristrutturazione urbanistica delle aree produttive già definite dal PRG vigente.
 6. Gli interventi edilizi relativi alle aree ricadenti nei Comparti Perequativi sono attuati in maniera indiretta attraverso l'approvazione di un Piano Attuativo. Tali Piani Attuativi sono corredati da apposita convenzione così come definita al comma 8 del presente articolo e ulteriormente specificato nel RUEC. Il Piano Attuativo dovrà riguardare tutte le aree ricadenti nel Comparto Perequativo.

7. In alternativa al precedente comma 6, ad eccezione dei comparti RS, gli interventi edilizi relativi alle aree ricadenti nei Comparti perequativi, possono essere realizzati mediante attuazione diretta con permesso di costruire convenzionato, così come definito dall'art. 12 comma 3 nel caso in cui gli interventi risultino conformi alle prescrizioni piano volumetriche riportate nelle schede di dettaglio di cui agli API. In particolare costituiscono elementi vincolanti per l'attuazione attraverso Permesso di costruire convenzionato le seguenti prescrizioni piano volumetriche:
- il posizionamento e la caratterizzazione delle attrezzature;
 - il posizionamento della viabilità pubblica;
 - l'articolazione tipologica dell'edilizia privata.
8. La convenzione da sottoscrivere per l'attuazione degli interventi edilizi relativi alle aree ricadenti nei Comparti Perequativi contiene:
- la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
 - la cessione gratuita delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - i tempi di realizzazione degli interventi privati coordinati con i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi;
 - le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nelle modalità previste dai successivi commi;
 - le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;
 - gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione;
 - l'impegno da parte dei privati a realizzare i parcheggi pertinenziali Legge n. 122/89 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'eventuale concessione, rilasciata da parte di Enti pubblici, di gestione di servizi pubblici da parte di soggetti privati e/o la gestione dei servizi privati convenzionati all'uso pubblico.
9. All'interno dei comparti è prevista:
- la cessione gratuita al Comune delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - la progettazione e la realizzazione a cura del privato, a scomputo degli oneri, di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle necessarie all'allaccio alle reti di pubblici servizi prima del rilascio del permesso di costruire;
 - la possibilità di assumere da parte dei privati la gestione delle attrezzature a tempo determinato, a tariffe agevolate nei confronti dei residenti, a seguito di una specifica convenzione stipulata con il Comune che disciplina le modalità di gestione dell'opera.
- È fatto salva la facoltà del Comune di apporre ogni tipo di miglioria ai progetti presentati relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il Permesso a costruire

- potrà essere rilasciato solo dopo l'accertamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, previo verbale di accertamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, della corretta attuazione delle opere.
10. In alternativa l'Amministrazione Comunale può elaborare i progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, valutarne il costo di costruzione secondo le normative vigenti sui L.L.P.P. e procedere alla realizzazione, imponendo ai privati il pagamento delle spese complessive prima del rilascio del permesso di costruire. L'ammontare di tale pagamento sarà a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
 11. I comparti compresi nei Progetti Urbani di cui agli Atti di programmazione degli Interventi assumono valore strategico e la loro attuazione è prioritaria. All'uopo l'amministrazione comunale può acquisire e realizzare anticipatamente una quota parziale o totale delle urbanizzazioni primarie e secondarie previste nei comparti assegnando secondo il principio di proporzionalità, le specifiche cubature spettanti ai privati, di cui potranno usufruire successivamente, all'atto di attuazione del comparto.
 12. Fino alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti, sugli edifici interclusi nei Comparti Perequativi, sono ammessi solo interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
 13. Ai fini del computo delle aree da cedere, potranno essere sottratte eventuali aree già acquisite al patrimonio pubblico eventualmente ricadenti nell'ambito dei comparti.

Art. 15 – Progetto Urbano

1. Il Progetto Urbano è uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale promuove la riqualificazione architettonica ed ambientale di parti di città, governandone le trasformazioni che per la loro complessità necessitano di una esecuzione coordinata e programmata degli interventi pubblici, al fine di garantire adeguati livelli di qualità urbana, di sostenibilità urbanistica e di partecipazione democratica.
2. Il Progetto Urbano si configura come uno strumento che, attraverso la specificazione degli interventi edilizi, infrastrutturali ed ambientali da attuare, costituisce lo schema-guida per tutte le azioni pubbliche di riqualificazione e completamento urbano. Nel caso in cui il Progetto Urbano contenga parti urbane relative all'attuazione di Comparti Perequativi, questo assume ruolo di coordinamento delle attività pubbliche e private, configurandosi come strumento atto a gestire le priorità degli interventi, anche in relazione alla redazione degli Atti di Programmazione degli Interventi.
3. Gli Atti di programmazione degli Interventi contengono i Progetti Urbani, ivi comprese le necessarie indicazioni progettuali, con particolare attenzione:
 - allo schema di struttura, con le previsioni degli assetti morfologico - funzionali, delle reti infrastrutturali, delle dotazioni di servizi e del sistema degli spazi aperti;
 - alla qualificazione del sistema degli spazi pubblici o d'uso pubblico;

- alla rete di trasporto collettivo e alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale;
 - alle prescrizioni in merito alla rete infrastrutturale e alla dotazione di servizi;
 - alla permeabilità ed al mantenimento della valenza ambientale degli spazi aperti privati.
4. La programmazione finanziaria, gli studi di fattibilità, i progetti preliminari, dovranno interessare l'intera area compresa nei Progetti Urbani che quindi rappresenta una unità di intervento pubblico minima e non frazionabile fino alla predisposizione dei progetti di livello definitivo, ad esclusione delle aree comprese nei comparti perequativi. I Progetti Urbani possono altresì essere oggetto di Concorsi di Idee e Concorsi di Progettazione. Per le aree riferite ai comparti perequativi, andranno invece predisposti, anche attraverso la partecipazione dei soggetti attuatori, opportune forme di coordinamento tra iniziative pubbliche e private.

Art. 16 – Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto e presentato congiuntamente ai titoli abilitativi quando previsto nelle norme di zone di cui ai successivi articoli. Il Piano di Sviluppo Aziendale è presentato dai proprietari imprenditori agricoli, iscritti al registro di cui all'art. 2 del D.lgs. 228/2001 o dai mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 153/ 1975.
2. Nel Piano, redatto da un agronomo abilitato deve essere inderogabilmente e chiaramente dimostrato, con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili:
 - la convenienza economica dell'intervento edilizio connesso al Piano di sviluppo, rispetto all'unità aziendale, che non potrà, in ogni caso essere inferiore al lotto minimo fissato dagli specifici articoli successivi;
 - la congruenza tra volumetria degli annessi agricoli per la quale si richiede il titolo abilitativo, la capacità produttiva del fondo e le reali necessità delle attività connesse.
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale, deve contenere:
 - una descrizione della situazione attuale dell'azienda;
 - una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie;
 - una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché all'adeguamento delle strutture produttive;

- l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
 - la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
4. Dove previsto dalle norme di piano, il Piano di Sviluppo Aziendale tiene conto della convenienza economica dell'intervento anche in riferimento allo sviluppo agrituristico delle aree così come definito dall'art. 3 del D.L.gs. n. 228/2001, dalla L.R. 15/2008 e suo Regolamento di attuazione n. 18/2009.

PARTE II – Disciplina del territorio

Titolo IV – Articolazione del territorio

Art. 17 – Individuazione dei sistemi e dei sottosistemi di riferimento

1. Il PUC articola il territorio in sistemi che rappresentano le principali componenti connesse alla rete infrastrutturale ed alla struttura insediativa, produttiva, ambientale del territorio comunale.
2. In modo particolare il piano individua i seguenti sistemi, articolati ognuno in una serie di sottosistemi come specificato negli articoli successivi:

Territorio rurale aperto

- aree boschive ad elevato valore naturalistico di tutela integrale
- aree agricole complementari alla città
- aree agricole complementari alla città con cava da riqualificare
- aree agricole a vocazione turistica
- aree turistica in corso di realizzazione

Nucleo storico

- insediamenti urbani di carattere storico

Parti urbane prevalentemente consolidate

- insediamenti urbani consolidati
- Insediamenti urbani consolidati in aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato
- RC _ comparti perequativi di completamento urbano
- RA _ comparti perequativi di rigenerazione urbana
- RR _ comparti perequativi di riqualificazione urbana
- Insediamenti radi

Aree di integrazione e ristrutturazione urbanistica

- RN _ comparti perequativi di integrazione urbana
- RS_ aree sottoposte a PUA di ristrutturazione urbanistica con delocalizzazione delle volumetrie edilizie in aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato

Aree produttive e specializzate

- Area produttiva esistente

- RP _ comparto perequativo di natura produttiva
- Aree di parcheggio e deposito da delocalizzare
- Aree di parcheggio e deposito di progetto

Attrezzature standard

- Attrezzatura di interesse territoriale esistente
- Attrezzature in corso di programmazione/realizzazione
- Attrezzature di interesse generale esistente e di progetto
- Attrezzature di progetto

Mobilità urbana e territoriale

- Viale Michelangelo
- Strada da valorizzare dal punto di vista paesaggistico e connettere con il sistema dei sentieri
- Sentieri segnati e numerati della Carta Escursionistica del Parco del Partenio
- Viabilità da adeguare
- Viabilità di progetto

Art. 18 – Equivalenza con zone omogenee ex DM 1444/68

1. Le zone omogenee ex art. 2 del DM 1444/68 sono individuate secondo le seguenti corrispondenze rispetto ai sistemi individuati nell'articolo precedente:

Zone PUC	Zona D.M. 1444/68
Aree boschive ad elevato valore naturalistico di tutela integrale	E
Aree agricole complementari alla città con cava da riqualificare	E
Aree agricole complementari alla città	E
Aree agricole a vocazione turistica	E
Tessuti di carattere storico	A
Insedimenti urbani consolidati	B
Insedimenti radi	B
Insedimenti urbani consolidati in aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato	B*
RC comparti perequativi di completamento urbano	C
RA comparti perequativi di rigenerazione urbana	C
RR comparti perequativi di riqualificazione urbana	C
RN _ comparti perequativi di integrazione urbana	C

Attrezzature di interesse territoriale (Castello Caravita)	F
Attrezzature esistenti ed in corso di programmazione/realizzazione	Standard
Attrezzature di interesse generale	F
Attrezzature di progetto	Standard
RS_aree sottoposte a PUA di ristrutturazione urbanistica con delocalizzazione delle volumetrie edilizie in aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato	D
RP_comparto perequativo di natura produttiva	D
Aree turistica in corso di realizzazione	D
Aree di parcheggio e deposito da delocalizzare e Aree di parcheggio e deposito di progetto	D
Area produttiva esistente	D

Art. 19 – Disciplina del piano e rete ecologica comunale

1. Il PUC, in linea con l'articolo 10 – Titolo III delle NTA del PTCP, recepisce e precisa la classificazione ed estensione delle componenti della rete ecologica riportata alla tav. D4
2. La rete ecologica al livello comunale si attua attraverso una molteplicità di interventi, tutti .. finalizzati al potenziamento delle risorse ambientali presenti nel territorio comunale. In particolare i dispositivi normativi rilevanti sotto il profilo della rete ecologica sono:
 - aree centrali: a livello comunale assumono ruolo di “core area” le aree boschive ad elevato valore naturalistico (art 23);
 - corridoi territoriali: assume valenza di corridoio territoriale il torrente, la cui riqualificazione consentirà di garantire la continuità trasversale della rete ecologica (art.22);
 - zone cuscinetto: assume carattere di zona di intermediazione tra “core area” ed edificato il territorio agricolo complementare alla città di cui all'art. 25 ed il territorio agricolo a vocazione turistica di cui all'art. 24
 - corridoi locali: il collegamento tra la “core area” del parco e le aree a valle è garantito attraverso la tutela dei livelli di permeabilità e naturalità delle aree verdi interne all'edificato compatto, unitamente ad una serie di aree di verde pubblico ad alto potenziale ecologico. La tecnica del “collegamento discreto” permette di superare il tessuto edificato compatto e di realizzare attraverso di esso un collegamento ecologico con la pianura. Al tal proposito assumo valenza nell'ambito della rete ecologica gli art. 34 e 39 riguardanti la conservazione delle

superfici permeabili in ambito urbano e le indicazioni relative agli indici di permeabilità minimi riportati nelle norme di zona

3. Nella realizzazione di eventuali infrastrutture lineari ricadenti, anche parzialmente, nell'ambito della core – area e dei corridoi territoriali di cui al precedente comma, dovranno rispettarsi le Linee Guida per la mitigazione degli impatti sulla biodiversità e degli effetti paesaggistici ed ecologici sul territorio, da perseguire nella progettazione e/o riqualificazioni delle infrastrutture lineari che interessano la Rete Ecologica Provinciale (REP). La congruenza tra progetto e linee guida dovrà essere valutata attraverso la predisposizione di uno specifico studio specialistico, a firma congiunta dei progettisti e di un esperto in materia ecologica e faunistica, da redigersi sia in fase di progetto preliminare che in fase di progetto definitivo. La verifica della completezza di detto studio, necessaria per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi, sarà istruita a cura dell'ufficio VAS del comune di Sperone.

Art. 20 – Norme specifiche per gli edifici incompleti (al rustico) o parzialmente crollati (ruderi)

1. Sono riferiti al presente articolo gli interventi specifici per i manufatti allo stato di rustico o allo stato di rudere. Tali manufatti, se legittimi, possono essere completati o ricostruiti secondo le volumetrie e le superfici assentite.
2. I manufatti allo stato di rustico nel centro storico, se legittimi, vanno completati entro due anni dall'approvazione del PUC. Diversamente la Pubblica Amministrazione può diffidare il proprietario fissando un ulteriore improrogabile termine di inizio lavori, scaduto il quale può intervenire coercitivamente rivalendosi per le spese tecniche ed amministrative sul proprietario stesso. Per le parti di edifici ancora allo stato di rustico, valgono le medesime prescrizioni.
3. I completamenti degli edifici incompleti e al rustico nel centro storico andranno realizzati nelle seguenti modalità:
 - nelle ritinteggiature, utilizzo di intonaci di tinte a calce. La scelta del colore da impiegarsi deve conto dell'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale, pertinente la situazione storicizzata della facciata e Per del contesto;
 - nella realizzazione degli infissi, utilizzo di elementi in legno o elementi metallici rivestiti in legno, utilizzando la medesima tipologia per tutti gli infissi presenti;
 - nella realizzazione dei manti di copertura l'utilizzo di coppi di laterizio;
 - nell'articolazione dei prospetti, dove è possibile, adeguamento dell'interpiano agli interpiani dell'edilizia storica adiacente;
 - nell'articolazione dei prospetti il divieto di realizzare bucatore di dimensioni anomale, di verande, di balconi continui lungo l'intero fronte e profondi più di 70 cm.

- l'utilizzo, per le soluzioni di dettaglio, di un linguaggio moderno capace di reinterpretare criticamente la cultura materiale locale e in ogni caso non mimetico. Dovranno, in ogni caso, essere evitati elementi "in stile".

Titolo V – Territorio rurale ed aperto

Art. 21 – Corsi d'acqua - lagno da riqualificare

1. Il PUC, in linea con il PTCP, tutela la risorsa idrica e attribuisce un interesse prioritario a fattori di vulnerabilità quali il depauperamento di sorgenti e falde, gli inquinamenti, le diminuzioni di capacità di ricarica e portata.
2. In materia di corsi d'acqua, il PUC favorisce interventi straordinari di rinaturalizzazione e bonifica del torrente Clanio ed incoraggia interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo
3. In particolare per il torrente Clanio e per gli altri alvei a carattere stagionale il PUC prevede:
 - la salvaguardia quantitativa e qualitativa della risorsa idrica negli alvei naturali e nei reticoli irrigui e di drenaggio;
 - la rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della continuità delle fasce vegetali;
 - la fruizione delle sponde con percorsi naturalistici pedonali per i quali è ammesso esclusivamente il ricorso ad elementi e materiali dell'ingegneria naturalistica e per i quali si vieta l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti;
 - interventi di messa in sicurezza del terreno progettati ricorrendo esclusivamente a tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - la salvaguardia degli impianti vegetazionali esistenti.

Art. 22 – Sentieri interni da valorizzare

1. La valorizzazione paesaggistica del territorio comunale di Sirignano si attua anche attraverso la valorizzazione dei siti montani e dei sentieri storici in vista di una coerente e compatibile utilizzabilità a fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti naturalistici e ricreativi.
2. Nell'ambito del sistema dei sentieri montani si prevedono i seguenti principali interventi:
 - valorizzazione delle colture boschive in atto nelle aree interessate da sentieristica attrezzata;
 - valorizzazione dei punti panoramici;
 - sistemazione e messa in sicurezza dei pendii e dei versanti instabili.
3. I percorsi di larghezza minima pari a 1,20 m, devono essere realizzati o riqualificati in materiali permeabili, come terra stabilizzata, rinforzata in corrispondenza di eventuali gradini o piccole cordunate con elementi in pietra, in legno o acciaio cor-ten. Le protezioni laterali dei percorsi, preferibilmente in legno, dovranno essere alte non più di 80

cm. Siepi ed altre composizioni di arbusti possono contribuire a definire protezioni laterali se finalizzate solo alla delimitazione e non anche alla protezione da caduta.

4. Gli interventi previsti risultano sempre compatibili con i corrispondenti livelli di pericolosità e rischio da frane individuati ai sensi delle NTA dell'Autorità di bacino della Campania Centrale. In ogni caso per gli interventi ammessi dovranno essere sempre rispettate le norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 delle NTA del PAI in riferimento ai relativi livelli di rischio atteso.

Art. 23 – Aree boschive ad elevato valore naturalistico di tutela integrale

1. Il PUC comprende entro tali aree le aree montane interessate dalla area rete natura 2000 ZSC IT8040006 - Zona Speciale di Conservazione "Dorsale Monti del Partenio". Esse costituiscono i principali elementi di interesse della rete ecologica provinciale.
2. Il PUC prescrive la valorizzazione e la tutela delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e paesistiche, che connotano l'assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado.
3. In tali aree il PUC persegue i seguenti obiettivi principali:
 - la salvaguardia del territorio rurale, attraverso misure di protezione del suolo e dell'habitat naturale, migliorando l'assetto vegetazionale, preservando la biodiversità e favorendo interventi di sistemazione idraulica volti alla riduzione del dissesto idrogeologico;
 - il mantenimento della struttura dei suoli, preservando sia la tipicità dei paesaggi sia conservando l'integrità e la fertilità grazie a misure atte a garantire la porosità del terreno, l'infiltrazione, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione.
4. In tali aree è prescritto:
 - l'immodificabilità del suolo, vietando qualsiasi tipo di intervento o uso che comporti l'alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, dell'equilibrio ecosistemico, della fruibilità, ad eccezione degli interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio, scientifico - didattici;
 - la salvaguardia dell'integrità ambientale e la tutela degli impianti delle colture arboree presenti;
il divieto di realizzazione di nuove volumetrie edilizie;
 - il divieto di frammentazione del territorio e la conseguente realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, viarie e di trasporto esclusivamente in posizione marginale o in continuità con le aree urbanizzate esistenti. Sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

- interventi di recupero ambientale;
 - il divieto di rimboschimento con specie alloctone;
 - il divieto di installare impianti di illuminazione artificiale;
 - il divieto di cambio di destinazione e usi diversi da quelli agricoli (A).
 - il divieto di abbattimento di piante da frutto di particolare pregio (ad esclusione dei casi di sostituzione per reimpianti);
 - il divieto di abbattimento di piante di olivo ai sensi della legge n. 144 del 14/2/51 (D.L. 12541 del 21/12/06, norma 4.3 dell'elenco delle Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, art. 5 Reg CE 1782/03);
 - il divieto di lottizzazione a scopo edilizio;
 - il divieto di aperture di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo;
 - la promozione di tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l'eco-sostenibilità delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con leguminose o graminacee, etc.).
5. In relazione ai sopraindicati obiettivi, valgono le seguenti direttive:
- vengono recepite tutte le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali con particolare riferimento alle “Linee guida sul paesaggio” elaborate dalla Regione Campania;
 - è obbligatoria l'esecuzione di interventi di regimentazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio nonché il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
 - è obbligatoria la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio quali i sentieri, i muri di contenimento in pietra naturale, i terrazzamenti, le rete minuta dell'idrografia superficiale nonché le piantumazioni storiche o con valenza culturale;
 - è obbligatoria la conservazione dei mosaici agricoli e agroforestali e degli arboreti tradizionali;
 - è obbligatoria la conservazione ed il rafforzamento degli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale);
 - è obbligatoria la conservazione e il recupero delle sistemazioni agricole tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra) e delle sistemazioni idrauliche storiche (drenaggi, balutature rampe, briglie, ecc) atte ad evitare o contenere frane, erosioni, ristagno idrico, in particolare a protezione dell'abitato;
 - è obbligatoria la corretta gestione delle stoppie, dei residui vegetali e di ogni rifiuto generato dall'attività agricola;
 - sono vietati gli interventi che alterano o compromettono la permeabilità degli spazi aperti.

6. Deve essere assicurata la regimentazione delle acque, la manutenzione delle opere di difesa del suolo, la protezione dell'integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale.
7. Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - l'eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla realizzazione delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo saranno mitigate dall'uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;
 - l'attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle componenti biotopiche e biocenotiche dell'ecosistema del sito, quindi senza produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), né tantomeno favorire l'introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica;
 - il divieto di lavorare nelle giornate piovose, al fine di evitare assolcamenti profondi all'interno del suolo forestale;
 - il divieto di lavorazioni notturne che potrebbero arrecare disturbo alle specie che esplicano gran parte del loro ciclo vitale in tali ore;
 - limitare l'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di cantiere utilizzando veicoli omologati CEE e attrezzatura con potenza acustica certificata nei limiti CEE
8. Potranno essere predisposti progetti per il consolidamento dei terrazzamenti e dei versanti in genere con specie antierosive, conosciute per la forte resistenza alla trazione delle radici. Potranno altresì essere consolidate ed integrate con il medesimo materiale e la medesima tecnologia le opere contro terra realizzate in pietra locale. Sono consentite, altresì, opere di contenimento dei suoli realizzate con le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica.
9. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di "condono edilizio" sono consentiti interventi di tipologia di intervento I - manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia. Gli interventi di cui al presente comma sono assentibili nel caso in cui siano attuate le seguenti prescrizioni:
 - l'utilizzo di infissi e serramenti in legno o rivestiti in legno;
 - la realizzazione di manti di copertura in coppi di laterizio;
 - la rimozione dei rivestimenti esterni ceramici;
 - l'utilizzo di intonaci a calce;
 - il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le porte di accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc...

10. È sempre consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell'ipotesi esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;
 - dimensioni massime: m 5,00 x m 5,00;
 - copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;
 - pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di sabbia;
 - infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;
 - ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine.
11. Per tutti gli interventi a farsi all'interno dell'area ZSC e ricadenti all'interno dell'area del Parco Regionale del Partenio dovrà essere acquisito preventivamente il nulla osta ed il parere di Valutazione di Incidenza rispettivamente secondo le norme nazionali e regionali vigenti.
12. Per le aree di cui al presente articolo restano prevalenti e sovraordinate le norme di cui ai titoli II e titolo III delle NTA dello PSAI ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente alle aree per le quali rispettivamente le pericolosità idrauliche e da frana individuate dal medesimo PSAI generino livelli di rischio idrogeologico elevato, molto elevato e medio.

Art. 24 – Aree agricole a vocazione turistica

1. Il PUC individua come Aree agricole a vocazione turistica la fascia di area agricola di intermediazione tra le aree a più alta naturalità ed i nuovi insediamenti urbani (comparti perequativi RN). Tale fascia si configura come un buffer di rispetto in relazione alle aree di maggiore naturalità, consentendo, oltre che gli interventi agricoli anche interventi agrituristici e l'utilizzo compatibile degli spazi aperti per attività collettive.
2. Il PUC mira alla tutela dei paesaggi agricoli, alla valorizzazione delle colture caratteristiche, alla conservazione della diversità biologica e delle sistemazioni tradizionali.

Nelle aree agricole di cui al presente articolo il PUC persegue i seguenti obiettivi principali:

- la valorizzazione e la tutela delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e paesistiche, che connotano l'assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado;
- la salvaguardia del territorio rurale, attraverso misure di protezione del suolo e dell'habitat naturale, migliorando l'assetto vegetazionale, preservando la

biodiversità e favorendo interventi di sistemazione idraulica volti alla riduzione del dissesto idrogeologico;

- il mantenimento della struttura dei suoli, preservando sia la tipicità dei paesaggi sia conservando l'integrità e la fertilità grazie a misure atte a garantire la porosità del terreno, l'infiltrazione, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione;
- l'introduzione della multifunzionalità agricola finalizzata al potenziamento della filiera corta e dell'accoglienza rurale, nel rispetto dei valori ecologici, produttivi e paesaggistici.

3. In tali aree, valgono le seguenti direttive:

- vengono recepite tutte le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali con particolare riferimento alle "Linee guida sul paesaggio" elaborate dalla Regione Campania;
- è obbligatoria l'esecuzione di interventi di regimentazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio nonché il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
- è obbligatoria la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio quali i sentieri, i muri di contenimento in pietra naturale, i terrazzamenti, le sistemazioni idrauliche storiche, la rete minuta dell'idrografia superficiale nonché le piantumazioni storiche o con valenza culturale;
- è obbligatoria la conservazione dei mosaici agricoli e agroforestali e degli arboreti tradizionali;
- è obbligatoria la conservazione ed il rafforzamento degli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale);
- è obbligatoria la corretta gestione delle stoppie, dei residui vegetali e di ogni rifiuto generato dall'attività agricola;
- sono vietati gli interventi che alterano o compromettono la permeabilità degli spazi aperti;
- è vietata ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale (purché diversi da quelli classificati come insalubri dall'art. 216 del TULLSS) o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili, ogni lottizzazione a scopo edilizio e l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

4. In queste aree è prescritta:

- la salvaguardia dell'integrità ambientale e la tutela degli impianti delle colture arboree presenti;

- la valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari;
- la prevenzione delle situazioni di degrado;
- la promozione di specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole;
- il divieto di lottizzazione a scopo edilizio;
- il divieto di aperture di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo,
- la promozione di tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l'eco-sostenibilità delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con leguminose o graminacee, etc.);

Inoltre, deve essere assicurata la regimentazione delle acque, la manutenzione delle opere di difesa del suolo, la protezione dell'integrità e la continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale.

5. Nelle aree agricole a vocazione turistica è consentito, esclusivamente per l'imprenditore agricolo professionale (come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge n. 38/2003) la realizzazione mediante intervento edilizio diretto di abitazioni rurali e relativi annessi in base agli indici di utilizzazione fondiaria di seguito riportati, purché strettamente funzionali all'esercizio di attività agricole secondo il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57").

In particolare per le destinazioni di tipo [A3] e [A4] è consentita l'edificazione secondo i seguenti indici e parametri:

- Indice di utilizzazione fondiaria: 0,03 mq/mq;
- H max: 7 m;
- distanze: di cui all'art. 8;
- Lotto minimo: 5000 mq.

In particolare per le destinazioni di tipo [A1] è consentita l'edificazione secondo i seguenti indici e parametri:

- Indice di utilizzazione fondiaria: 0,01 mq/mq;
- H max: 7 m;
- distanze: di cui all'art. 8;
- Lotto minimo: 5000 mq.

È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

6. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti solo a seguito della presentazione del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 16, che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale evidenziando che l'imprenditore è in possesso del marchio "agriturismo" di cui alla L.R. 17/2008.

Nell'attuazione degli interventi di cui al presente comma è consentito per il 40% della superficie scoperta l'utilizzazione per attività sportive e ricreative che non comportino l'impermeabilizzazione dei suoli e non comportino l'alterazione del suolo naturale.

7. L'Amministrazione comunale di Sirignano può stipulare con i proprietari specifiche convenzioni finalizzate all'uso pubblico delle suddette aree. L'Amministrazione comunale di Sirignano può realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata quinquennale, a particolari soggetti "deboli". Ogni lotto sarà costituito da orti contigui di min. 150 mq. e max 300 mq., ciascuno al netto dei sentieri interpoderali e degli spazi finalizzati alle attività comuni, da realizzare a cura dell'Amministrazione Comunale. Per le attività comuni (spazi per attività aggregative, educative, riabilitative, pedagogiche e formative) è destinata un'area pari al 10 % della superficie totale.

Art. 25 – Aree agricole complementari alla città

1. Il PUC comprende entro tali aree le parti del territorio rurale e aperto coltivate a seminativo.
2. Il PUC mira alla tutela dei paesaggi agricoli, alla valorizzazione delle colture caratteristiche, alla conservazione della diversità biologica e delle sistemazioni tradizionali.

Nelle aree agricole di cui al presente articolo il PUC persegue i seguenti obiettivi principali:

- la valorizzazione e la tutela delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e paesistiche, che connotano l'assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado;
- la salvaguardia del territorio rurale, attraverso misure di protezione del suolo e dell'habitat naturale, migliorando l'assetto vegetazionale, preservando la biodiversità e favorendo interventi di sistemazione idraulica volti alla riduzione del dissesto idrogeologico;
- il mantenimento della struttura dei suoli, preservando sia la tipicità dei paesaggi sia conservando l'integrità e la fertilità grazie a misure atte a garantire la porosità del terreno, l'infiltrazione, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione;
- l'introduzione della multifunzionalità agricola finalizzata al potenziamento della filiera corta e dell'accoglienza rurale, nel rispetto dei valori ecologici, produttivi e paesaggistici.

3. In tali aree, valgono le seguenti direttive:

- vengono recepite tutte le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali con particolare riferimento alle “Linee guida sul paesaggio” elaborate dalla Regione Campania;
- è obbligatoria l'esecuzione di interventi di regimentazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio nonché il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
- è obbligatoria la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio quali i sentieri, i muri di contenimento in pietra naturale, i terrazzamenti, le sistemazioni idrauliche storiche, la rete minuta dell'idrografia superficiale nonché le piantumazioni storiche o con valenza culturale;
- è obbligatoria la conservazione dei mosaici agricoli e agroforestali e degli arboreti tradizionali;
- è obbligatoria la conservazione ed il rafforzamento degli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale);
- è obbligatoria la corretta gestione delle stoppie, dei residui vegetali e di ogni rifiuto generato dall'attività agricola;
- sono vietati gli interventi che alterano o compromettono la permeabilità degli spazi aperti;
- è vietata ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale (purché diversi da quelli classificati come insalubri dall'art. 216 del TULLSS) o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili, ogni lottizzazione a scopo edilizio e l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

4. In queste aree è prescritta:

- la salvaguardia dell'integrità ambientale e la tutela degli impianti delle colture arboree presenti;
- la valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari;
- la prevenzione delle situazioni di degrado;
- la promozione di specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole;
- il divieto di lottizzazione a scopo edilizio;
- il divieto di aperture di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo,
- la promozione di tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l'eco-sostenibilità delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con leguminose o graminacee, etc.);

Inoltre, deve essere assicurata la regimentazione delle acque, la manutenzione delle opere di difesa del suolo, la protezione dell'integrità e la continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale.

5. Nelle aree agricole delle produzioni viticole e oleicole di pregio, per l'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione mediante intervento edilizio diretto di abitazioni rurali e relativi annessi in base agli indici di utilizzazione fondiaria di seguito riportati, purché strettamente funzionali all'esercizio di attività agricole secondo il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"). In particolare per le destinazioni di tipo [A3] e [A4] l'edificazione è consentita, detratte le volumetrie esistenti, secondo i seguenti indici e parametri:

- Indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 mc/mq;
- H max: 7 m;
- distanze: di cui all'art. 8;

Per le destinazioni di tipo [A1] l'edificazione è consentita, detratte le volumetrie esistenti, secondo i seguenti indici e parametri:

- Indice di utilizzazione fondiaria: 0,01 mq/mq, fino a un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui;
- H max: 7 m;
- distanze: di cui all'art. 8;

6. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti solo a seguito della presentazione del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 16, che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.

Il lotto minimo, da intendersi comprensivo dello specifico lotto di intervento e di tutte le aree asservite, è pari alla unità aziendale minima da definirsi e dimostrarsi nel richiamato Piano di sviluppo aziendale. La sua estensione minima è pari a 10.000 mq. Il limite può ridursi a 5.000 mq qualora si dimostri, nell'ambito del PSA, di realizzare produzioni agricole ad alto rendimento. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

7. Per le costruzioni esistenti sono ammesse, oltre alle destinazioni d'uso legittimamente assentite prima dell'adozione del PUC le seguenti destinazioni d'uso: [A] di cui all'art.9 delle presenti NTA. Sono altresì consentiti interventi in modalità I e V . Gli interventi di cui al presente comma sono assentibili nel caso in cui siano attuate le seguenti prescrizioni:

- il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le porte di accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc.

Art. 26 – Area agricola complementare alla città con cava da riqualificare

1. Il PUC individua un'area agricola complementare alla città dove è localizzata una cava dismessa per la quale si prevede un recupero in un'ottica di tutela dei paesaggi agricoli.
2. Il recupero ambientale della cava dovrà tener conto:
 - delle disposizioni del P.R.A.E. vigente in materia di recupero ambientale delle cave, con particolare riferimento all'art. 68 delle relative NTA;
 - delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 delle NTA del PAI rispettivamente a ciascuno degli specifici rischi da frana individuabili;
 - delle Linee guida per il paesaggio del PTCP di Avellino in considerazione della stretta connessione tra l'area di cava e la rete ecologica provinciale e comunale.
3. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia così come definiti al D.P.R.380/ 2001 e ss.mm.ii. dal RUEC. Inoltre al fine di un migliorare rapporto con il paesaggio in termini di materiali e finiture, di consentire i necessari adeguamenti igienico – sanitari ed un ottimizzazione delle costruzioni e delle aree legittimamente insediate nel territorio rurale ed aperto, sono consentiti incrementi di superficie utile lorda fino ad un massimo del 20% della SUL esistente regolarmente assentita e fino ad un massimo del 10% della volumetria assentita. Tali incrementi non potranno determinare nuove unità immobiliari.

Gli interventi sono assentibili nel caso in cui siano attuate le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di infissi e serramenti in legno o rivestiti in legno;
 - la realizzazione di manti di copertura in coppi di laterizio;
 - la rimozione dei rivestimenti esterni ceramici;
 - l'utilizzo di intonaci a calce;
 - il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le porte di accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc.
4. Sono ammesse, oltre alle destinazioni d'uso legittimamente assentite prima dell'adozione del PUC le seguenti destinazioni d'uso: [A1], [A3],[A4] di cui all'art.9 delle presenti NTA.

Art. 27– Area turistica in corso di realizzazione

1. Il PUC recepisce i contenuti della variante Urbanistica approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 27/11/2015 relativamente ad un insediamento turistico posto nella parte alta del territorio comunale. Sono quindi consentiti esclusivamente gli interventi ivi previsti.

Titolo VI – Nucleo urbano di impianto storico

Art. 28 – Disciplina generale per il nucleo urbano di impianto storico

1. Le norme del presente Titolo riguardano le Unità di morfologia urbana di antico impianto comprese entro i limiti del centro storico, così come delimitato nelle tavole D1.1 e D1.2. Tali unità di morfologia, a cui il PUC riconosce valore storico-architettonico e documentario, sono costituite da isolati o aggregati di edifici che presentano regole omogenee d'impianto, rapporti simili con i tracciati nonché una prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale.
2. Il PUC mira alla tutela ed alla conservazione urbana, da un lato non ammettendo nessun aumento di volumetria al di fuori dei meccanismi di premialità ed incentivazione riferiti alle successive modalità di intervento, dall'altro favorendo la sostituzione edilizia degli edifici di cui sia stata accertata la rilevanza architettonica nulla, lo stato accertato di degrado, la collocazione impropria, la impossibilità di adeguate forme di riutilizzo, l'incompatibilità tipomorfologica con il contesto. Non è altresì consentito, al di fuori dei perimetri dei Comparti Perequativi, realizzare alcun intervento edilizio sulle aree attualmente non edificate.
3. All'interno della città storica è sempre consentita la manutenzione ordinaria, ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e valgono, in linea generale, le seguenti prescrizioni:
 - il divieto di riutilizzare materiali diversi dagli originali negli interventi sui muri portanti ammalorati, nonché negli interventi di consolidamento e demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale;
 - il divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari nonché il divieto di sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari;
 - il mantenimento degli allineamenti dei fronti lungo il perimetro del sedime storico accertato tramite il confronto catastale;
 - il recupero degli spazi liberi (orti, giardini, cortili) esistenti in epoca storica riscontrabili dai confronti catastali e dalla documentazione disponibile;
 - l'obbligo di utilizzo di materiali, forme, proporzioni, rapporto fra vuoti e pieni ed altri accorgimenti compositivi atti a facilitare un armonico inserimento dell'edificio nel contesto circostante;
 - l'obbligo di non alterare la linea di gronda storicamente accertata;

- il mantenimento degli Indici di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf), fatti salvi gli incrementi premiali di cui ai successivi articoli;
 - il mantenimento dell'altezza massima degli edifici (H) pari o inferiore a quello esistente ed in ogni caso mai superiore a quello degli edifici contigui (in cortina) o circostanti (fuori cortina);
4. I centri e nuclei storici sono sottoposti alla una disciplina di dettaglio di cui ai successivi articoli. Tale disciplina è articolata a partire dagli elementi edilizi intesi come unità minime di intervento non ulteriormente scomponibili, unitamente agli spazi aperti relativi al relativo lotto di pertinenza (art. 7).

Ogni intervento edilizio, ad eccezione della manutenzione ordinaria riferita ai soli ambienti interni, dovrà riguardare l'intera unità minima, dalle fondazioni all'ultimo livello di copertura.

Art. 29 – Interventi per i Tessuti di carattere storico da conservare

1. Gli edifici ricadenti nei Tessuti di carattere storico da conservare sono classificati, in base alle relative caratteristiche tipo-morfologiche che costituiscono le varie componenti del nucleo di antico impianto. Da tale classificazione tipo – morfologica deriva la definizione dei singoli interventi, così come individuati nel successivo quadro sinottico.
2. Per i Tessuti di carattere storico da conservare sono ammesse le modalità di intervento Aa, Ab, Ac, ed Ad così come definite agli artt 30 – 33.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali (R1), per i servizi (S) e quelle turistico - ricettive (T). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) nonché piccole produzioni manifatturiere (P1).

COMUNE DI SIRIGNANO
PIANO URBANISTICO COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	EMERGENZE TIPOLOGICHE DEL CENTRO STORICO				TIPOLOGIE EDILIZIE CENTRO STORICO			
INTERVENTI EDILIZI/TIPOLOGIE EDILIZIE	PC – PALAZZO STORICO PRIVATO – CARAVITA	PS – PALAZZO STORICO PRIVATO - SGAMBATI	ER – EDIFICI RELIGIOSI VINCOLATI OPE LEGIS	EP – EDIFICIO DI IMPIANTO STORICO PASSANTE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO ALTERATO	A1 – EDIFICI DI IMPIANTO STORICO	M1 – EDIFICI DI IMPIANTO STORICO IN CORTINA CONTINUA ALTERATO	M2 – EDIFICIO MODERNO DERIVANTE DA PROCESSI DI RICOSTRUZIONE CON CONFERMA DI SAGOMA E SEDIME IN CORTINA	M3 – EDIFICIO MODERNO DERIVANTE DA PROCESSI DI RICOSTRUZIONE CON CONFERMA DI SAGOMA E SEDIME IN TALVOLTA ORGANIZZAZIONI A CORTE
Aa - RESTAURO ARCHITETTONICO								
Ab - RESTAURO ARCHITETTONICO CON RIARITCOLAZIONE DEGLI ELEMENTI ALTERATI								
Ac - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RICONFIGURAZIONE DEI PROSPETTI								
Ad - RICONFIGURAZIONE VOLUMETRICA PER IL MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO CON IL CONTESTO								

Art. 30 – Modalità di intervento edilizio Aa – Restauro architettonico

1. Ai sensi della L. 457/78 e del D.P.R. 380/2001 – T.U. Edilizia sono riferiti al presente articolo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Più precisamente si tratta di interventi che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Devono quindi essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo.

2. Negli interventi in modalità **Aa** andrà assicurato:
 - il restauro conservativo di tutti gli elementi decorativi della facciata (cornici marcapiano, lesene, ornie, mascheroni, portali, ringhiere e mensole metalliche, edicole votive, etc...).
 - l'eliminazione dei rivestimenti ceramici esistenti;
 - nella sostituzione di infissi, da effettuarsi solo nei casi strettamente necessari, la realizzazione di altri infissi di foggia analoga a quella originaria e compatibili con i caratteri architettonici della facciata, mantenendo invariate le forme e i materiali del tipo tradizionale;
 - il ripristino dei tetti a falde e il recupero ed integrazione del manto di copertura in coppi di laterizio.
3. In particolare negli interventi strutturali è prescritto:
 - la sostituzione di orizzontamenti in legno solo con orizzontamenti in legno o legno lamellare, ed in ogni caso non in cemento armato;
 - il consolidamento delle parti portanti in muratura con tecniche che ne salvaguardino non solo i caratteri formali, ma anche la funzione statica.
4. Inoltre negli interventi di ritinteggiatura è prescritta:
 - la conservazione, nel carattere e finitura originali, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce. Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro. In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci e se l'intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto (sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, i nuovi andranno eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria (malta di calce e sabbia con finitura al civile o con finitura a grassello di calce);
 - l'utilizzo di colore scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale. Fino all'approvazione del Piano del Colore sulle scelte cromatiche sarà necessario acquisire il parere vincolante dell'UTC.

Art. 31 – Modalità di intervento edilizio Ab – Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati

1. Ai sensi della L. 457/78 e del D.P.R. 380/2001 – T.U. Edilizia sono riferiti al presente articolo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Più precisamente si tratta di interventi che, diversamente da quelli di cui al precedente articolo, possono comprendere anche il ripristino e rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e la riarticolazione planimetrica interna, nelle parti aggiunte e/o modificate e prive di interesse storico – architettonico.
2. Negli interventi in modalità Ab andrà assicurato:
 - il restauro conservativo di tutti gli elementi decorativi della facciata (cornici marcapiano, lesene, ornie, mascheroni, portali, ringhiere e mensole metalliche, edicole votive, etc...).
 - l'eliminazione dei rivestimenti ceramici esistenti;
 - nella sostituzione di infissi, da effettuarsi solo nei casi strettamente necessari, la realizzazione di altri infissi di foggia analoga a quella originaria e compatibili con i caratteri architettonici della facciata, mantenendo invariate le forme e i materiali del tipo tradizionale;
 - il ripristino dei tetti a falde e il recupero ed integrazione del manto di copertura in coppi di laterizio.
3. In particolare negli interventi strutturali è prescritta:
 - la sostituzione di orizzontamenti in legno solo con orizzontamenti in legno o legno lamellare, ed in ogni caso non in cemento armato;
 - il consolidamento delle parti portanti in muratura con tecniche che ne salvaguardino non solo i caratteri formali, ma anche la funzione statica.
4. Inoltre negli interventi di ritinteggiatura è prescritta:
 - la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce. Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo

quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro. In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci e se l'intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto (sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, i nuovi andranno eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria (malta di calce e sabbia con finitura al civile o con finitura a grassello di calce);

- l'utilizzo di colore scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale. Fino all'approvazione del Piano del Colore sulle scelte cromatiche sarà necessario acquisire il parere vincolante dell'UTC.
5. Nella riarticolazione delle parti alterate è prescritto:
- il ripristino delle bucatore eventualmente alterate, la riapertura di bucatore originarie tamponate e la chiusura di bucatore discordanti con la composizione originaria della facciata;
 - l'apertura di nuove bucatore solo nei prospetti secondari, nel rispetto degli allineamenti della facciata e delle dimensioni delle aperture originarie, nonché della statica generale dell'edificio.
 - l'abbattimento delle superfetazioni, dei volumi irregolari rispetto alla composizione del volume principale, box auto o depositi nei cortili pertinenziali. Per tali volumi, se regolarmente assentiti, è consentito il recupero della medesima volumetria nell'ambito del volume principale;
 - l'abbattimento dei piani realizzati al disopra di cornicioni di coronamento originari (sopraelevazioni, piani attici) e la loro ricostruzione nell'ambito del volume principale. La nuova copertura, anche abitabile, dovrà essere realizzata a falde con manto di copertura in coppi e priva di abbaini;
 - il rispetto del posizionamento delle parti comuni (ingresso, scale, cortili) e la loro configurazione spaziale.
6. Nell'ambito delle operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere consentiti incrementi di superficie utile lorda:
- nel caso di realizzazione di nuovi servizi igienici, fino ad un massimo del 5% della SUL esistente regolarmente assentita;
 - nel caso di abbattimento e ricostruzione di verande, di superfetazioni, di sopraelevazioni, di volumi irregolari rispetto alla composizione del volume principale, di box auto o depositi nei cortili pertinenziali e ricostruzione degli stessi nell'ambito del volume principale, fino ad un massimo del 10% della SUL esistente regolarmente assentita;

- nel caso di cambio di destinazione d'uso dei piani terra a favore di locali commerciali [C1], fino ad un massimo del 15% della SUL esistente regolarmente assentita.

Art. 32 – Modalità di intervento edilizio Ac – Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti

1. Ai sensi della L. 457/78 e del D.P.R. 380/2001 – T.U. Edilizia sono riferiti al presente articolo gli interventi edilizi, nell'ambito della Città storica, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. In particolare l'intervento è finalizzato al miglioramento dell'impatto urbano degli edifici moderni in sostituzione di edifici storici preesistenti, in rapporto con il contesto storico.
2. Negli interventi in modalità Ac andrà assicurato:
 - l'utilizzo di intonaci di tinte a calce. La scelta del colore da impiegarsi deve tenere conto dell'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto. Fino all'approvazione del Piano del Colore sulle scelte cromatiche sarà necessario acquisire il parere vincolante dell'UTC;
 - l'eliminazione dei rivestimenti ceramici esistenti;
 - nella sostituzione di infissi, utilizzo di elementi in legno o elementi metallici rivestiti in legno, utilizzando la medesima tipologia per tutti gli infissi presenti;
 - nella sostituzione dei manti di copertura l'utilizzo di coppi di laterizio;
 - nella rimodulazione della copertura la realizzazione di tetti termici a falde.
 - il rispetto dell'allineamento stradale.
3. In particolare nella riarticolazione dei prospetti è prescritta:
 - la regolarizzazione dell'andamento delle bucatre, rispettando le assialità delle bucatre, la regolarità delle dimensioni e, dove è possibile, adeguando l'interpiano agli interpiani dell'edilizia storica adiacente;
 - la rimodulazione di bucatre di dimensioni anomale e di verande;
 - la risagomatura dei balconi continui lungo l'intero fronte e/o profondi più di 70 cm a favore di balconcini separati realizzati in corrispondenza delle bucatre e profondi meno di 70 cm.
4. Nell'ambito delle operazioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere consentiti incrementi di superficie utile lorda:
 - nel caso di cambio di destinazione d'uso dei piani terra a favore di locali commerciali [C1], fino ad un massimo del 15% della SUL esistente regolarmente assentita.

Art. 33 – Modalità di intervento edilizio Ad – Riconfigurazione volumetrica per il miglioramento del rapporto con il contesto

1. Sono riferiti al presente articolo tutti gli interventi volti alla ristrutturazione edilizia a parità di volume, vincolata al miglioramento con il contesto. Tali interventi potranno prevedere anche variazioni nella sagoma purché mirate ad ottenere un migliore rapporto con il contesto circostante, contribuendo a migliorare la leggibilità complessiva degli aggregati storici.
2. In particolare saranno valutate positivamente per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione i seguenti aspetti:
 - il riallineamento con la cortina edilizia storica;
 - il riallineamento verticale con gli edifici storici circostanti, in particolare con il resto della cortina;
 - l'allineamento delle bucatore e degli interpiani all'edilizia storica contigua;
 - per la realizzazione di balconi, bucatore, portoni, passi carrabili la realizzazione di elementi di dimensione congrua a quelli storici, evitando la realizzazione di balconi lungo l'intero sviluppo del fronte;
 - nell'articolazione del prospetti, dove è possibile, adeguamento dell'interpiano agli interpiani dell'edilizia storica adiacente;
 - per gli edifici al di fuori delle cortine l'abbattimento delle parti moderne addossate agli edifici storici e la ricostruzione a distanza di almeno 5 m;
 - l'utilizzo, per le soluzioni di dettaglio, di un linguaggio moderno capace di reinterpretare criticamente la cultura materiale locale e in ogni caso non mimetico. Dovranno, in ogni caso, essere evitati elementi "in stile".
3. In ogni caso dovranno essere attuati i seguenti accorgimenti:
 - nelle ritinteggiature, utilizzo di intonaci di tinte a calce. La scelta del colore da impiegarsi deve conto dell'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto. Fino all'approvazione del Piano del Colore sulle scelte cromatiche sarà necessario acquisire il parere vincolante dell'UTC;
 - nella realizzazione degli infissi, utilizzo di elementi in legno o elementi metallici rivestiti in legno, utilizzando la medesima tipologia per tutti gli infissi presenti;
 - nella realizzazione dei manti di copertura l'utilizzo di coppi di laterizio.
4. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 2 possono essere consentiti incrementi di superficie utile lorda, fino ad un massimo del 20% della sul esistente regolarmente assentita. Per gli interventi di riallineamento verticale delle volumetrie esistenti è consentito l'incremento di superficie coperta fino ad un massimo del 30%.

Art. 34 – Modalità di intervento sugli spazi aperti della città storica

1. Per gli spazi aperti della città storica vengono introdotti interventi volti al recupero, conservazione e valorizzazione degli spazi aperti di particolare interesse storico e paesaggistico – ambientale (orti urbani, giardini e corti), al ridisegno con aumento della permeabilità dei suoli (spazi pertinenziali pavimentati o parzialmente pavimentati, parcheggi e depositi all'aperto) ed interventi per la viabilità privata.
2. Interventi volti al recupero, conservazione e valorizzazione. La presenza degli orti, giardini e frutteti nel centro storico di Sirignano è da considerare un elemento di peculiarità e di valore paesaggistico, per tanto è fatto divieto di impermeabilizzare o pavimentare tali aree. È possibile realizzare passaggi, vialetti e piazzole pavimentate nel rispetto dell'indice di permeabilità fondiaria (Pf) pari a 0,9 mq/mq. Dovranno in ogni caso essere utilizzati elementi lapidei a giunti inerbiti tali da favorire la permeabilità o pavimentazioni in ghiaia. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto e della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili con il suddetto contesto. Sono altresì vietati interventi che prevedano potature drastiche e deturpanti la normale architettura della pianta quali capitozzature, taglio delle branche principali, potature su rami di diametro superiore a cm 15, ecc. Sono fatti salvi gli interventi straordinari a salvaguardia della incolumità delle persone e per ragioni di carattere fitosanitario, previa ordinanza del Sindaco. Le pavimentazioni lapidee e gli elementi di arredo urbano di natura storica comprese quelle delle corti e dei cortili, che rappresentino peculiarità materiche e tecnologiche in riferimento alla cultura materiale locale, saranno oggetto di interventi di restauro e risanamento. In ogni caso ne è vietata la rimozione. In particolare per le corti deve essere garantito altresì il peculiare carattere di spazio di intermediazione tra gli spazi pubblici e gli spazi privati di pertinenza delle singole abitazioni.
3. Ridisegno degli spazi aperti con mantenimento della permeabilità dei suoli. È prescritto il mantenimento dei livelli di permeabilità dei suoli essendo vietata la realizzazione di nuove pavimentazioni. In ogni caso dovrà essere rispettato l'indice di permeabilità fondiario riferito alle sole aree coperte di 0,7 mq/mq (Pf). Le aree già pavimentate dovranno essere ripavimentate in modo da garantire l'incremento della permeabilità utilizzando elementi a giunti inerbiti, grigliati erbosi, terre stabilizzate o ghiaia sciolta. Non è possibile realizzare superfici asfaltate. Le superfici asfaltate esistenti dovranno invece essere rimosse. Le aree permeabili potranno essere sistemate a prato, ad orto/frutteto o a giardino garantendo in ogni caso la densità arborea pari ad 1 albero ogni 10 mq.
4. Ridisegno degli spazi aperti con aumento della permeabilità dei suoli. Per spazi pavimentati o parzialmente pavimentati ad uso privato è prescritto l'aumento dei livelli di permeabilità fino al raggiungimento dell'indice di permeabilità fondiario riferito alle sole aree coperte di

0,7 mq/mq (Pf) e della densità arborea pari ad 1 albero ogni 10 mq. Le superfici pavimentate dovranno essere realizzati in maniera da garantire la massima permeabilità dei suoli, preferibilmente con materiali lapidei a giunti inerbiti, con terre stabilizzate o ghiaia sciolta. In ogni caso non è possibile realizzare superfici asfaltate.

5. Interventi sulla viabilità privata e sui parcheggi privati. Per i tratti di viabilità privata è prevista la ripavimentazione con ghiaia, pietrisco o pietra. In ogni caso sono da evitare pavimentazioni in asfalto. Anche i parcheggi pertinenziali e gli spazi aperti dedicati alla sosta dei veicoli specificamente organizzati per tale scopo dovranno essere ripavimentati con grigliato erboso o altra pavimentazione permeabile. Lungo le strade o i muri di confine dovranno essere realizzate alberature a schermo degli spazi di sosta, con essenze di prima o seconda grandezza tipiche del luogo.

Titolo VII – Parti urbane consolidate

Art. 35 – Disciplina generale per le parti urbane consolidate

1. Le norme del presente Titolo riguardano le Unità di morfologia urbana, delimitate nelle tavole D1.1 e D1.2, di impianto non storico prevalentemente complete e caratterizzate da maglie di tessuto urbano generalmente regolare.
2. Il PUC per le Parti urbane consolidate mira all'incremento degli standard qualitativi, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetico – ambientali dell'edilizia esistente, l'introduzione di funzioni complementari ed alternative alla residenza, l'aumento della permeabilità degli spazi aperti e l'integrazione del sistema di spazi pubblici esistente.
3. All'interno delle parti urbane consolidate valgono per gli interventi edilizi, in linea generale, le seguenti prescrizioni:
 - devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed idrici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del RUEC e della normativa nazionale e regionale vigente;
 - i parcheggi pertinenziali (cioè di pertinenza dei fabbricati civili e privati e corrispondenti ad 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di volume edificato) sia esterni che interrati, devono trovare posto all'interno della superficie fondiaria del lotto di pertinenza e sono esclusi dal calcolo della volumetria;
 - si devono prevedere per le aree scoperte interventi di manutenzione e ripavimentazione, nel rispetto di un indice minimo di Permeabilità Fondiario (Pf) riferito al solo spazio non costruito pari a 0,7 mq/mq;
 - il divieto di realizzare nuove pavimentazioni in materiali bituminosi anche in aree destinate a parcheggi pertinenziali.
4. Nell'ambito delle Parti urbane ogni elemento edilizio è inteso come unità minime di intervento non ulteriormente scomponibili, unitamente agli spazi aperti relativi al relativo lotto di pertinenza (art. 7) e normate negli articoli successivi. Ogni intervento edilizio dovrà riguardare l'intera unità minima, dalle fondazioni all'ultimo livello di copertura. Gli interventi edilizi relativi ad ogni elemento dovranno obbligatoriamente comprendere anche gli spazi aperti ricadenti nel lotto di pertinenza, così come definito all'art. 7 delle presenti NTA.

Art. 36 – Interventi edilizi per le parti consolidate in aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato

1. Nelle aree urbane consolidate interessate da rischio idraulico elevato e molto elevato tutti gli interventi devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico. In ogni caso possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di cui al capo I e capo II del titolo II per il rischio idraulico delle vigenti NTA del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Campania.

Art. 37 – Interventi edilizi per le parti consolidate

1. Nell'ambito dei tessuti da completare sono consentiti i seguenti interventi di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e di cui al RUEC:
 - interventi di manutenzione straordinaria;
 - interventi di ristrutturazione edilizia;
 - interventi di ampliamento e sopraelevazione fino al raggiungimento dell'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,4 mc/mq;
 - interventi di nuova costruzione fino ad un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,4 mc/mq.
2. In ogni caso sono sempre inderogabili i seguenti parametri:
 - He. max 10 m
 - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq.
 - distanze minime di cui all'art. 8 della presenti NTA
3. Dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche dell'involucro, l'ottimizzazione dell'esposizione delle superfici finestrare, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie.
4. Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in cui all'art. 8 delle presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell'edilizia circostante al fine di ottenere un miglior inserimento urbano.
5. Negli interventi di nuova edificazione bisogna tener conto dell'organizzazione urbana complessiva, armonizzando il nuovo intervento al tessuto urbano circostante, sia in riferimento ai distacchi dalle strade e dai confini, sia in riferimento agli allineamenti in alzato.
6. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali (R), per i servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre

possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). Sono sempre consentiti i cambi d'uso tra le suddette destinazioni.

7. Nelle parti urbane consolidate interessate da pericolosità idraulica tale da generare livelli di rischio medio e moderato tutti gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2

Art. 38 – Insediamenti radi

1. Le norme del presente articolo riguardano insediamento residenziali radi, sorti a ridosso delle parti urbane più compiute, in una posizione intermedia tra città e campagna.
2. Il PUC gli aggregati urbani mira all'incremento degli standard qualitativi, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetico – ambientali dell'edilizia esistente, l'introduzione di funzioni complementari ed alternative alla residenza e la riorganizzazione anche mediante la ristrutturazione completa dei manufatti, al fine di migliorare il rapporto complessivo tra città e campagna.
3. All'interno di tali insediamenti sono sempre consentiti interventi edilizi di manutenzione ordinaria , straordinaria e ristrutturazione edilizia con seguenti prescrizioni:
 - devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed idrici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del RUEC e della normativa nazionale e regionale vigente;
 - i parcheggi pertinenziali (cioè di pertinenza dei fabbricati civili e privati e corrispondenti ad 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di volume edificato) sia esterni che interrati, devono trovare posto all'interno della superficie fondiaria del lotto di pertinenza e sono esclusi dal calcolo della volumetria;
 - si devono prevedere per le aree scoperte interventi di manutenzione e ripavimentazione, nel rispetto di un indice minimo di Permeabilità Fondiario (Pf) riferito al solo spazio non costruito pari a 0,7 mq/mq;
 - il divieto di realizzare nuove pavimentazioni in materiali bituminosi anche in aree destinate a parcheggi pertinenziali.
4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali (R1) e sono sempre consentiti i cambi d'uso.

Art. 39 – Modalità di intervento sugli spazi aperti della città consolidata

1. Per gli spazi aperti delle parti urbane consolidate vengono introdotti interventi volti al recupero, conservazione e valorizzazione degli spazi agricoli in contesto urbano e periurbano, al ridisegno con aumento della permeabilità dei suoli per quegli spazi

caratterizzati da livelli di permeabilità bassi ed interventi di ridisegno con mantenimento dei livelli di permeabilità dei suoli per quegli spazi che hanno già soddisfacenti livelli di permeabilità. Vengono altresì introdotti interventi per la viabilità privata e per le aree pertinenziali di parcheggio. Gli interventi sugli spazi aperti sono attuati nel momento in cui si prevedono interventi edilizi per l'edificio di cui costituiscono la pertinenza. Nei casi di ampliamento e di nuova edificazione gli interventi di cui al presente articolo riguardano i restanti spazi aperti pertinenziali della nuova costruzione.

2. Conservazione del verde alberato, dei giardini e degli orti. La presenza degli orti, dei frutteti ed degli altri spazi agricoli nell'ambito dei tessuti consolidati è riconosciuta quale elemento da tutelare in riferimento al mantenimento di accettabili livelli di permeabilità dei suoli. Tali aree non possono essere in alcun modo pavimentate. Sono consentiti interventi riconducibili alle pratiche agricole, anche comportanti il taglio di essenze arboree. In ogni caso è prescritto il mantenimento dei livelli di permeabilità dei suoli essendo vietata la realizzazione di nuove pavimentazioni. In ogni caso dovrà essere rispettato l'indice di permeabilità fondiario riferito alle sole aree scoperte di 0,9 mq/mq (Pf). Le aree già pavimentate dovranno essere ripavimentate in modo da garantire l'incremento della permeabilità utilizzando elementi a giunti inerbiti, grigliati erbosi, terre stabilizzate o ghiaia sciolta. Non è possibile realizzare superfici asfaltate.
3. Interventi volti all'aumento della permeabilità dei suoli. È prescritto l'aumento dei livelli di permeabilità fino al raggiungimento dell'indice di permeabilità fondiario riferito alle sole aree coperte di 0,7 mq/mq (Pf) e della densità arborea pari ad 1 albero ogni 10 mq. Le superfici pavimentate dovranno essere realizzate in maniera da garantire la massima permeabilità dei suoli, preferibilmente con elementi a giunti inerbiti, grigliati erbosi, terre stabilizzate o ghiaia sciolta. In ogni caso non è possibile realizzare superfici asfaltate. Le superfici asfaltate esistenti dovranno essere rimosse. Le aree permeabili potranno essere sistemate a prato, ad orto/frutteto o a giardino garantendo in ogni caso la densità arborea pari ad 1 albero ogni 10 mq con riferimento ad essenze di seconda o terza grandezza
4. Sistemazione dei depositi all'aperto. Se autorizzati, per gli accantonamenti dovranno predisporre accorgimenti tali da ridurre l'impatto visivo anche attraverso la piantumazione di filari di alberi a schermatura delle aree di stoccaggio.
5. Riqualificazione delle Aree incolte. Il recupero delle aree incolte o in abbandono va realizzato rimuovendo depositi o stoccaggi di materiali di qualunque tipo e realizzando prati, prati alberati, orti o giardini. Nell'ambito degli interventi di recupero di questi spazi aperti in stato di abbandono andranno rispettati i seguenti parametri:
 - Indice di permeabilità fondiario (Pf) relativo al solo spazio non costruito pari a 0,70 mq/mq;
 - Densità arborea 1 albero ogni 10 mq;
 - Densità arbustiva 1 albero ogni 8 mq.

Per la piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive andranno privilegiate quelle tipiche del contesto paesistico e culturale. Le parti pavimentate potranno essere realizzate con superfici tali da favorire la permeabilità, quali grigliati erbosi, elementi a giunti inerbiti, pavimentazioni in ghiaia, battuti stabilizzati con resine permeabili, etc.

6. Interventi sulla viabilità privata. Per i tratti di viabilità privata è prevista la ripavimentazione con ghiaia o pietrisco. In ogni caso sono da evitare pavimentazioni in asfalto. Anche i parcheggi pertinenziali e gli spazi aperti dedicati alla sosta dei veicoli specificamente organizzati per tale scopo dovranno essere ripavimentati con grigliato erboso o altra pavimentazione permeabile. Lungo le strade o i muri di confine dovranno essere realizzate alberature a schermo

Art. 40– Comparto perequativi di riqualificazione urbana RR

1. Per un'area adiacente al giardino del Castello Caravita, è previsto un comparto perequativo di riqualificazione urbana. Trattasi attualmente di un'area ospitante un capannone adibito a deposito che ostruisce il passaggio impedendo la libera fruizione dell'attrezzatura. L'area risultante dalla demolizione del capannone sarà utilizzata per collegare Piazza Principessa Rosa con Via Roma.
2. Nell'ambito di tale comparto è prevista la demolizione del capannone con ricostruzione, ai fini residenziali nell'area contigua, a parità di volume e con un possibile incremento del 30% della superficie utile lorda previa cessione dell'area di sedime al fine di realizzare il collegamento tra Piazza Principessa Rosa con Via Roma.
3. All'elaborato API 2 sono contenuti gli schemi di assetto del comparto, con l'indicazione delle aree da cedere per la nuova viabilità. Il rispetto di tali indicazioni permette l'attuazione degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 delle presenti NTA.

Art. 41 – Comparto perequativo di rigenerazione urbana RA

1. Per un'area degradata, ubicata a nord della S.S.7 bis, è previsto un comparto perequativo di rigenerazione urbana. Trattasi attualmente di un grande deposito all'aperto che può essere rivalutato realizzando interventi finalizzati all'introduzione di attività complementari ed aggiuntive rispetto a quelle residenziali, al fine di garantire una maggiore mixité delle funzioni urbane. Il plafond complessivo ammissibile è pari a 1,5 mc/mq.
2. Il comparto RA previsto è:
RA1 - Comparto a nord della S.S.7 bis
3. Nell'ambito di tale comparto sono previsti i seguenti indici e parametri:
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso abitative (R1): 1 mc/mq;

- Plafond relativo alle destinazioni d'uso a funzioni terziarie (S); commerciali (C1), (C2), (C3) e di piccolo artigianato di servizio (P5) 0,5 mc/mq;
 - He. max 10 m;
 - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq;
 - Distanze minime nel rispetto dell'art. 8 delle presenti NTA;
 - Indice di copertura: 0,5 mq/mq
 - Superficie da cedere: pari al 40% dell'intero comparto.
4. All'elaborato API 2 sono contenuti gli schemi di assetto del comparto, con l'indicazione delle aree da cedere per verde e parcheggi. Il rispetto di tali indicazioni permette l'attuazione degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 delle presenti NTA.
5. Il comparto RA1 è interessate da pericolosità idraulica tale da generare livelli di rischio medio e moderato. Pertanto tutti gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2

Art. 42 – Comparti perequativi di completamento urbano RC

1. Per le aree sottoutilizzate ed incompiute intercluse nell'ambito delle parti urbane consolidate sono previsti 9 comparti perequativi di completamento urbano per la realizzazione di interventi residenziali e per la realizzazione delle connesse attrezzature da standard. Il plafond complessivo ammissibile è pari a 1,5 mc/mq.
2. I comparti RC previsti sono:
 - RC1** – Comparto tra Viale Michelangelo e Rione Principessa Maria;
 - RC2** - Comparto tra Viale Michelangelo e via Tuoro;
 - RC3** - Comparto tra Viale Michelangelo e via C. Fiordelisi;
 - RC4** - Comparto adiacente al nuovo parco urbano;
 - RC5** - Comparto su Strada Provinciale n.172;
 - RC6** - Comparto su via C. Fiordelisi;
 - RC7** - Comparto su via Galileo;
 - RC8** -Comparto su Via Sgambati;
3. Nell'ambito di tali comparti sono previsti i seguenti indici e parametri:
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso abitative (R1): 1 mc/mq;
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso a funzioni terziarie (S1); (S2); (S3) (S4), commerciali (C1), (C2): 0,5 mc/mq;
 - He. max 10 m;
 - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq;
 - Distanze minime nel rispetto dell'art. 8 delle presenti NTA;

- Indice di copertura fondiario: 0,5 mq/mq
 - Superficie da cedere: pari al 40% dell'intero comparto.
4. All'elaborato API 2 sono contenuti gli schemi di assetto dei singoli comparti, con l'indicazione delle aree da cedere per verde e parcheggi, dell'eventuale viabilità e delle possibili tipologie edilizie realizzabili. Il rispetto di tali indicazioni permette l'attuazione degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 delle presenti NTA.
5. Il comparto RC6 è interessate da pericolosità idraulica tale da generare livelli di rischio medio e moderato. Pertanto in tale comparto tutti gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2

Titolo VIII – Aree di integrazione urbanistica

Art. 43 – Aree di integrazione urbanistica: caratteri generali

1. Le norme del presente Titolo riguardano le parti urbane ai margini dei tessuti consolidati solo in parte urbanizzate ed il cui posizionamento, contiguo ai tessuti consolidati o lungo i principali assi di collegamento, ne caratterizza la vocazione trasformativa finalizzata alla realizzazione di attrezzature, servizi e residenze. Unitamente al presente titolo sono normate le aree produttive disposte lungo i margini urbani lungo viale Michelangelo, già previste nel PRG vigente, per le quali risulta necessario attuare interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Il PUC per le Aree di integrazione urbanistica mira a realizzare nuovi insediamenti caratterizzati da alti standard qualitativi ed energetico – ambientali ed all'integrazione funzionale con particolare riferimento all'introduzione di funzioni superiori di livello territoriale.
3. All'interno delle aree di integrazione urbanistica valgono per gli interventi edilizi, in linea generale, le seguenti prescrizioni:
 - devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed idrici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del RUEC e della normativa nazionale e regionale vigente;
 - i parcheggi pertinenziali (cioè di pertinenza dei fabbricati civili e privati e corrispondenti ad 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di volume edificato) sia esterni che interrati, devono trovare posto all'interno della superficie fondiaria del lotto di pertinenza e sono esclusi dal calcolo della volumetria;
 - si devono prevedere per le aree scoperte interventi di manutenzione e ripavimentazione, nel rispetto di un indice minimo di Permeabilità Fondiario (Pf) riferito al solo spazio non costruito pari a 0,7 mq/mq;
 - il divieto di realizzare nuove pavimentazioni in materiali bituminosi anche in aree destinate a parcheggi pertinenziali.

Art. 44 – Prescrizioni generali per la realizzazione delle aree a verde, dei parcheggi della viabilità e delle altre attrezzature pubbliche previste nelle aree di integrazione urbanistica

1. Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito la continuità delle reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. È consentita l'istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 chiosco di Superficie Coperta pari a 30 mq per ogni area.

2. Per le aree destinate a parcheggio dovranno essere utilizzate pavimentazioni che garantiscano la permeabilità all'acqua. In ogni caso non possono essere realizzate superfici asfaltate. Dovranno predisporre la conservazione delle essenze arboree preesistenti e la piantumazione con essenze arboree di prima o seconda grandezza in misura non inferiore a n.1 individui per ogni 4 posti-auto; lungo il perimetro dei parcheggi dovrà prevedersi, ove possibile una fascia arbustiva di larghezza costante non inferiore a 1.5 m. Sono da evitare quelle essenze arboree la cui resina può produrre danni ai veicoli sostanti e il cui andamento delle chiome può intralciare la sosta dei veicoli. L'illuminazione è da realizzarsi con sistemi illuminanti a basso impatto a luce radente, evitando quindi le tipologie a palo.

Art. 45 – Comparti perequativi di integrazione urbana RN

1. Per il consolidamento ed il completamento dei margini urbani sono previsti 12 comparti perequativi di completamento urbano per la realizzazione di interventi residenziali con funzioni complementari e per la realizzazione delle connesse attrezzature da standard. Il plafond complessivo ammissibile è pari a 1,5 mc/mq.
2. I comparti RN previsti sono complessivamente 13 e sono posti tutti a nord est dell'attuale centro urbano di Sirignano.
3. Nell'ambito di tali comparti sono previsti i seguenti indici e parametri:
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso abitative (R1): 1 mc/mq;
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso a funzioni terziarie (S1); (S2); (S3) (S4), commerciali (C1), (C2): 0,5 mc/mq;
 - H. max 10 m;
 - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq;
 - Distanze minime nel rispetto dell'art. 8 delle presenti NTA;
 - Rapporto di copertura fondiario: 0,5 mq/mq
 - Superficie da cedere: pari al 40% dell'intero comparto.
4. All'elaborato API 2 sono contenuti gli schemi di assetto dei singoli comparti, con l'indicazione delle aree da cedere per verde e parcheggi, dell'eventuale viabilità e delle possibili tipologie edilizie realizzabili. Il rispetto di tali indicazioni permette l'attuazione degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 delle presenti NTA.

Art. 46 – Aree sottoposte a PUA di ristrutturazione urbanistica RS

1. Nel territorio comunale di Sirignano sono presenti due aree destinate ad insediamenti produttivi dal Piano Regolatore Generale Vigente. In queste aree sono stati attuati interventi edilizi di natura produttiva affiancati ad altri interventi che hanno determinato una situazione di commistione funzionale estranea alla normativa del PRG stesso. Anche alla luce del livello di trasformazione urbano molto avanzato risulta necessario prevedere la

redazione di uno strumento attuativo di ristrutturazione urbanistica globale, finalizzato alla riconfigurazione complessiva dei due settori urbani.

2. Tali aree saranno soggette alla redazione di una specifica componente operativa del PUC ai sensi dell'art.9 del Regolamento attuativo della L.R.16/2004 che potrà prevedere, a sua volta, l'attuazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica mediante PUA e/o comparti edificatori. Nell'ambito di tale intervento:
 - non è consentito aumento di cubatura rispetto a quelle attualmente esistenti legittimamente realizzate;
 - le volumetrie edilizie che si trovano in aree di rischio idraulico elevato e molto elevato dovranno essere demolite e ricostruite in aree non soggette alcuna pericolosità idraulica. Le aree a rischio idrogeologico così liberate dovranno essere rinaturalizzate e destinate a verde di rispetto;
 - la quota di attrezzature da realizzare deve essere pari a quella di cui al D.M. 1444/68;
 - la viabilità deve essere pari almeno al 10% dell'area;
 - vige l'obbligo di realizzazione dei sottoservizi (rete fognaria separata, elettrica, di pubblica illuminazione);
 - He. max 10 m;
 - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq;
 - Distanze minime nel rispetto dell'art. 8 delle presenti NTA.
3. Nelle more dell'attuazione del Piano Operativo sono consentite esclusivamente le seguenti attività edilizie:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria previa accertamento in contraddittorio da parte del progettista, dell'ufficio tecnico comunale e del nucleo comunale antiabusivismo della legittimità delle destinazioni d'uso;
 - interventi d'urgenza volti alla rimozione di immensi pericolo per la pubblica incolumità.
4. Per gli edifici e le aree che si trovano in aree di rischio idraulico elevato e molto elevato, nelle more dell'attuazione del Piano Operativo , sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al Titolo II capo I, II e III delle NT del vigente PSAI

Titolo IX – Aree produttive e specializzate

Art. 47 – Aree produttive e specializzate: caratteri generali e norme per le Aree produttive esistenti

1. Al fine di potenziare ed integrare il sistema produttivo locale il PUC individua alcune aree da destinare ad attività specifiche di tipo produttivo. Si tratta di aree disposte opportunamente distanti dal perimetro urbano residenziale, ma in continuità con le infrastrutture esistenti, in un'ottica di razionalizzazione degli insediamenti e di corretto utilizzo dei suoli.
2. All'interno degli insediamenti specializzati in contesti eterogenei valgono negli interventi edilizi le seguenti direttive:
 - devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed idrici e se possibile utilizzare fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del RUEC, delle presenti NTA e della normativa nazionale e regionale vigente;
 - devono prevedersi interventi finalizzati al corretto inserimento urbano ed ambientale, sia degli insediamenti esistenti che di quelli di nuovo impianto, al fine di migliorare l'immagine complessiva degli insediamenti produttivi;
 - i parcheggi pertinenziali devono trovare posto all'interno della superficie fondiaria del lotto di intervento;
 - devono essere previsti adeguati livelli di permeabilità dei suoli
 - devono essere previsti adeguati livelli di densità arborea ed arbustiva prevedendo per tutte le aree non destinate a parcheggio, allo stoccaggio di merci ed alle lavorazioni all'aperto una densità arborea pari a 1 /16 mq;
 - i depositi e le aree per lo stoccaggio all'aperto devono essere collocati lontano dagli assi stradali, in posizione più interna rispetto al lotto e schermati con alberature di prima grandezza. In ogni caso si prescrive la realizzazione di fasce verdi alberate lungo l'intero perimetro del lotto.
 - la realizzazione di depositi all'aperto, di pensiline e di capanni deve rispettare il criterio di unitarietà dei volumi edilizi e di decoro, privilegiando pensiline e tettoie integrate con i sistemi di copertura evitando soluzioni dal carattere precario e disordinato.
3. All'interno delle aree produttive esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso (P), (A4); (A5). Sono altresì consentite funzioni commerciali (C3) in misura di punti di vendita di materiali e manufatti ivi prodotti e sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia a parità di volumetria esistente regolarmente assentita e rispettando:
 - Indice di Copertura (IC) massimo 0,5 mq/mq

- He massima 12 m
- Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq;
- Distanze minime sempre e solo quelle di cui all'art. 8 delle presenti NTA

Art. 48 – Comparti perequativi di natura produttiva - RP

4. Il PUC al fine di potenziare ed integrare il sistema produttivo locale, favorendo una razionale distribuzione delle attività artigianali all'interno del territorio comunale individua tre aree destinate alla produzione di beni. Si tratta di aree disposte lungo viale Michelangelo, che si configura così come asse produttivo e dei servizi, sia in riferimento all'ottima accessibilità dall'Autostrada, sia in riferimento a quanto già previsto nel PRG vigente.
5. i comparti perequativi di natura produttiva sono i seguenti:
 - RP1**, alla fine di viale Michelangelo;
 - RP2**, tra viale Michelangelo e via Libertà;
 - RP3**, tra viale Michelangelo ed il confine comunale con Baiano.
 - RP4**, ad ovest del cimitero;
 - RP5**, ad ovest del cimitero.
 - RP6**, lungo viale Michelangelo;
 - RP7** tra viale Michelangelo e il campo sportivo.
5. Nell'ambito di tali comparti sono previsti i seguenti indici e parametri:
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso Produttive (P): 1,5 mc/mq;
 - Plafond relativo alle destinazioni d'uso a funzioni terziarie e commerciali (C1), (C2), (C3) (S3): 0,5 mc/mq;
 - He. max 10 m;
 - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq;
 - Distanze minime nel rispetto dell'art. 8 delle presenti NTA;
 - Indice di copertura fondiario: 0,5 mq/mq
 - Superficie da cedere: pari al 33% dell'intero comparto.

Le destinazioni d'uso di tipo commerciale e di servizi prima richiamate sono ammesse soltanto se connesse al ciclo produttivo dell'attività principale, intese come attività di commercializzazione di quanto prodotto all'interno dei manufatti produttivi o di erogazione di servizi ad essi connessi.

6. All'elaborato API2 sono contenuti gli schemi di assetto dei singoli comparti, con l'indicazione delle aree da cedere per verde e parcheggi, dell'eventuale viabilità e delle possibili tipologie edilizie realizzabili. Il rispetto di tali indicazioni permette l'attuazione degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 delle presenti NTA.

Art. 49 – Aree di parcheggio e deposito esistenti da delocalizzare

1. Il PUC individua due aree nei pressi del cimitero comunale destinate a deposito e parcheggio di autoveicoli e trasportatori. Per tali aree è favorita la delocalizzazione al di fuori dell'area di rispetto cimiteriale. nelle more di tale delocalizzazione sono consentiti soltanto interventi di urgente riparazione delle pavimentazioni e dei muri di cinta.

Titolo X – Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti e di progetto

Art. 50 – Attrezzature da Standard (D.M. 1444/68) esistenti e di progetto

1. Le aree disciplinate dal presente articolo sono tutte quelle aree destinate ad attrezzature relative alle aree equivalenti alle zone A, B e C di cui al D.M. 1444/68.
2. Le attrezzature da standard esistenti, ai sensi del DM 1444/1968 si raggruppano in:
 - attrezzature per l'istruzione esistenti S e di progetto Sn, ovvero asili nido, scuole materne, elementari e medie;
 - attrezzature di interesse comune esistenti At, ovvero attrezzature, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e mercati pubblici;
 - edifici di culto esistenti Ch di cui alla L.R. 9/1990;
 - verde attrezzato e sportivo esistente V e di progetto Vn;
 - parcheggi pubblici esistenti P e di progetto Pn.
3. L'amministrazione comunale può proporre variazioni alle tipologie di attrezzature da standard previste. Tale variazione deve essere motivata da una approfondita relazione istruttoria da parte dell'UTC tesa a dimostrare il vantaggio per l'interesse pubblico alla realizzazione delle attrezzature di natura diversa da quelle previste. Sono escluse da tali variazione gli Edifici di culto.
4. Il settore privato può essere chiamato, secondo forme e modalità diverse, a svolgere un ruolo attivo a fianco del settore pubblico nel finanziamento di una infrastruttura pubblica o di pubblica utilità. Questo ruolo si svolge principalmente nel sostenere direttamente i costi di realizzazione e di gestione. I ricavi da utenza o derivanti dall'insediamento di altre attività complementari (bar, servizi sportivi etc...) garantiranno la fattibilità economica degli interventi.
5. Su istanza del proprietario delle aree, o di una Società proponente da esso specificamente delegata, l'amministrazione comunale rilascia il titolo abilitativo e tutte le altre autorizzazioni relative alla realizzazione e gestione di qualsiasi delle attrezzature - standard previste dal piano, previa predisposizione e sottoscrizione di una convenzione che regola gli obblighi di realizzazione e di gestione, gli eventuali prezzi di utenza e i servizi minimi da garantire, anche sulla base di quanto specificamente previsto nel RUEC.
6. L'amministrazione potrà altresì procedere all'affidamento di concessioni con procedure concorrenziali per tutti i progetti pubblici dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in alternativa a quanto previsto al comma 5. Nell'ambito di tale procedura concorrenziale i rischi connessi alla costruzione e gestione dell'infrastruttura sono chiaramente identificati, valutati e posti in capo al miglior soggetto

che risulta in grado di farsene carico. Nell'ambito di tali procedure di affidamento la presenza del proprietario delle aree nella Società proponente, ovvero la presenza di accordi per l'acquisizione delle aree preventivamente sottoscritti tra il proprietario delle aree e la stessa Società proponente, garantirà un diritto di prelazione e precedenza per l'attuazione degli interventi.

7. Nell'ambito del sistema delle attrezzature il PUC recepisce il Progetto già promosso dall'Amministrazione Comunale di ampliamento a sud del Cimitero comunale esistente. Per tale intervento si richiamano le vigenti norme sanitarie di polizia mortuaria.

Art. 51 – Attrezzature per l'istruzione

1. Le aree destinate ad attrezzature per l'istruzione sono quelle dove insistono o sono previste asili nido, scuole materne, elementari e medie ovvero dove sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP2) ed (SP3) di cui all'art. 9 delle NTA.
2. Le attrezzature di tale tipologia già esistenti sono:

S1 - Scuola elementare e Scuola media inferiore;

S2 - Scuola materna.

L'attrezzatura per l'istruzione di progetto è:

Sn1 - Nuovo polo scolastico in Rione Principessa Maria.

3. Nella realizzazione della nuova scuola e nei lavori manutentivi e ristrutturativi di quelle esistenti dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 18/12/1975 – Norme tecniche per l'edilizia scolastica, alla L. 23/2006 – Norme per l'edilizia scolastica, alla L. 340/97 – Norme in materia di organizzazione ed edilizia scolastica e al D.M. 382/98 – Regolamento attuativo per le scuole relativo alla L. 626/94. Particolare riguardo dovrà essere posto alla progettazione degli spazi aperti ed alla connessione tra questi e gli spazi didattici, prevedendo per ciascun plesso scolastico aree ludiche, attrezzature sportive o spazi aperti per piccole manifestazioni. Nella realizzazione delle campus scolastico dovranno rispettarsi i seguenti parametri dimensionali:
 - Rapporto di copertura: 0,5 mq/mq
 - Indice di fabbricabilità territoriale: 1,80 mc/mq
 - H max: 10 m
4. Per le scuole esistenti interessate da pericolosità idraulica tale da generare livelli di rischio medio e moderato tutti gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2

Art. 52 – Attrezzature di interesse comune

1. Le aree destinate ad attrezzature d'interesse comune sono quelle dove sono previste attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e mercati pubblici, ovvero dove sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP1), (SP4) ed (SP7) di cui all'art. 9 delle NTA.
2. Le aree già destinate ad attrezzature di interesse comune sono:

Af1 – Municipio

Af2 – Casa anziani

Le attrezzature di interesse comune di progetto sono:

Atn1 - Attrezzatura a nord di Viale Michelangelo

Atn2 - Centro sociale

3. Nello specifico i parametri da rispettare per queste nuove attrezzature sono:
 - rapporto di copertura 0,5 mq/mq; indice di fabbricabilità territoriale 1,80 mc/mq; Hmax: 10 m;
 - per la realizzazione del nuovo centro sociale si prescrive volumetria massima consentita è pari a 10.000 mc e l'altezza massima è pari a 10 m;
 - la realizzazione di un centro di aggregazione con nuova biblioteca - mediateca e centro giovanile. Il complesso mira alla riqualificazione dell'intera area collocata all'estremità sud dell'abitato. La volumetria massima ammissibile è pari a 5500 mc.
1. Nei lavori ristrutturativi del municipio Atn1 deve essere posta attenzione ai temi dell'efficientamento energetico, sia attraverso l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche che attraverso il perseguimento dell'autonomia energetica degli edifici. Inoltre dovranno essere rispettati i principi di accessibilità allargata e di abbattimento delle barriere architettoniche. Tali interventi sono in ogni caso soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2
4. L'amministrazione comunale provvederà alla delocalizzazione delle attività di cui al centro anziani Atn2 poiché le funzioni in esso svolte non sono compatibili con i livelli di rischio idraulico individuati sulla base dello PSAI dell'Autorità di bacino della Campania centrale. Nelle more di tale delocalizzazione sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai capi I e II– titolo II delle NTA del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale. La nuova area sarà predisposta nell'ambito dei comparti perequativi RN.

Art. 53 – Edifici di culto

1. Gli Edifici di culto sono quegli edifici e spazi aperti dove si svolgono attività di tipo religioso ovvero dove sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP6) di cui all'art. 9 delle NTA. Sono

da considerarsi anch'essi attrezzature di interesse comune, normate anche dalla L.R. 9/1990 che ne prescrive le quantità minime inderogabili.

2. Le aree già destinate ad Edifici religiosi sono:

Ch1 - Chiesa S. Andrea Apostolo Via Cognulo

Ch2 - Chiesa e Cappella Madonna dell'Arco Via Fiordelisi

L'area destinata ad Edifici religiosi di progetto è denominata:

Chn1 - Nuova area per luogo di culto

Nello specifico tale Centro religioso, può essere affidato a confessioni differenti, che ne possono garantire la realizzazione su suolo pubblico e la gestione a tempo determinato o la realizzazione su suolo acquisito a proprie spese con vincolo di utilizzo a fini religiosi.

Si sottolinea l'importanza del monitoraggio e della continua valorizzazione dell'intero patrimonio culturale e religioso di Sirignano, al fine di conservare la memoria di quanto sopravvissuto dopo il sisma del 1980.

Art. 54 – Verde attrezzato e sportivo

1. Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di relazione comprese le aree destinate a funzioni di tipo (SP5) di cui all'art. 9 delle NTA.
2. Sono già presenti nel Comune di Sirignano seguenti spazi verdi:
 - V1** - Campo sportivo
 - V2** - Impianto sportivo
 - V3** - Piscina e anfiteatro
 - V4** - Villa comunale
 - V5** - Verde attrezzato lungo via Roma
 - V6** - Verde attrezzato lungo via Montoni
 - V7** - Verde attrezzato su Viale Michelangelo
 - V8** - Piazza Principessa Rosa
3. Il Piano prevede l'integrazione di spazi verdi, così articolati:
 - Vn1** - Verde attrezzato a nord di Via Galileo
 - Vn2** - Verde a nord di via Fiordelisi
 - Vn3** - Verde attrezzato a est di Viale Michelangelo
 - Vn4** - Verde attrezzato a ovest di via Montuori
 - Vn5** - Parco urbano
 - Vn6** - Verde attrezzato a est di via Montuori
4. Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti prestazionali:

- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici;
 - valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, nonché inserire elementi dal valore artistico;
 - sicurezza e comfort dell'utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi.
 - accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli.
 - funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistematiche a verde e pavimentate, attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari).
5. È consentita l'installazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.
2. Per il verde attrezzato V7 interessato da pericolosità idraulica tale da generare un rischio molto elevato sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai capi I e II– titolo II delle NTA del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale. Nelle aree di verde attrezzato V3 e V4, interessate da pericolosità idraulica tale da generare livelli di rischio medio e moderato tutti gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2

Art. 55 – Parcheggi pubblici

1. Sono parcheggi pubblici le aree specificamente attrezzate alla sosta degli autoveicoli al di fuori delle sedi stradali.
2. Il sistema di parcheggi esistenti nel Comune di Sirignano è articolato nelle seguenti aree:

P1 - Parcheggio lungo Via Roma

P2 - Parcheggi in traversa di Via Francesco D'Appolito.

P3 – Parcheggio in viale Michelangelo

Il PUC prevede il completamento del sistema di parcheggi con la realizzazione delle nuove seguenti aree:

Pn1 - Parcheggio a nord di Viale Michelangelo

Pn2 - Parcheggio presso il campo sportivo

Pn3 - Parcheggio nei pressi del campo da tennis

Pn4 - Parcheggio in Via D'Appolito – lato nord

Pn5 - Parcheggio in Via Caravita

Pn6 - Parcheggio in Via Fiordelisi

Pn7 - Parcheggio in Via D'Appolito – lato sud

Per le aree destinate a parcheggio dovranno essere utilizzate pavimentazioni che garantiscano la permeabilità all'acqua. In ogni caso non possono essere realizzate superfici asfaltate. Dovranno predisporre la conservazione delle essenze arboree preesistenti e la piantumazione con essenze arboree di prima o seconda grandezza in misura non inferiore a n.1 individui per ogni 4 posti-auto. Lungo il perimetro dei parcheggi dovrà prevedersi, ove possibile, una fascia arbustiva di larghezza costante non inferiore a 1,5 m. Sono da evitare quelle essenze arboree la cui resina può produrre danni ai veicoli sostanti e il cui andamento delle chiome può intralciare la sosta dei veicoli. L'illuminazione è da realizzarsi con sistemi illuminanti a basso impatto a luce radente, evitando quindi le tipologie a palo.

3. Per i parcheggi esistenti P2 e i parcheggi di progetto Pn4, Pn7 e Pn8, interessati da pericolosità idraulica tale da generare livelli di rischio medio e moderato tutti gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle verifiche preventive obbligatorie di cui art. 15 delle NTA del PAI, così come indicato nella tavole D1.1 e D1.2

Art. 56 – Attrezzatura di interesse territoriale

1. Il PUC include in tali aree quelle parti di territorio comunale destinate ad attrezzature di interesse territoriale. In particolare si tratta:

Attrezzature di interesse territoriale:

AH1- Castello Caravita e annesso giardino

2. Per il Castello Caravita è in atto la realizzazione dell'intervento di consolidamento, valorizzazione e restauro, sulla base dell'approfondito studio storico-architettonico e dell'adeguato rilievo dello stato dei luoghi. Si è prevista la definizione di nuove destinazioni d'uso dell'edificio, imperniate sull'aspetto culturale e museali, e si è verificata la compatibilità degli interventi con i caratteri architettonici, tipologici e decorativi del palazzo.

Anche per il giardino, di eccezionale importanza sotto il profilo ambientale, è previsto l'intervento di recupero, in particolare ridefinendo i margini urbani del complesso architettonico che su esso prospetta, con particolare riferimento agli elementi perimetrali di recinzione.

Ulteriori sviluppi di tale intervento potranno riguardare il sistema dell'accessibilità all'area, anche potenziando l'offerta di parcheggi esistente.

Art. 57 – Attrezzature pubbliche e Progetti Urbani

1. L'articolazione degli spazi pubblici esistenti e di progetto viene catalizzata dai Progetti Urbani: al fine di superare l'estemporaneità delle realizzazioni pubbliche, il PUC introduce tale strumento, disciplinato all'art. 15, come insieme coerente di interventi pubblici, che, nel loro intreccio hanno la capacità di creare un sistema di innovazione urbana in grado di fungere da volano per il ridisegno e la riqualificazione di intere parti di città. Il PUC individua i seguenti progetti urbani:
 - progetto urbano 1 –Potenziamento del ruolo del Castello e del centro storico;
 - progetto urbano 2 – Ingresso alla città da sud: riqualificazione degli edifici e spazi pubblici;
 - progetto urbano 3 – il nuovo sistema degli spazi pubblici lungo Viale Michelangelo;
 - progetto urbano 4 – Ridisegno del bordo urbano a ovest;
 - progetto urbano 5 – Ridefinizione della zona di filtro e intermediazione tra la città e il Parco del Partenio;
 - progetto urbano 6 – Parco intercomunale di valorizzazione paesaggistica e ambientale.
2. Il Progetto Urbano 1 prevede:
 - Completamento del restauro del Castello e del giardino annesso ATT1;
 - Miglioramento dell'accessibilità al Castello e al giardino annesso attraverso la realizzazione del prolungamento stradale RR1 a piazza Principessa Rosa;
 - Valorizzazione della chiesa di S. Andrea Apostolo Ch1 e della chiesa e Cappella Madonna dell'Arco Ch2 e ridefinizione della piazza Principessa Rosa V8 connessa alla riqualificazione ambientale del centro cittadino;
 - Realizzazione un'area verde di filtro V5 e Vn5 e di un parcheggio alberato a servizio del Castello e dell'area circostante P1;
 - Ridefinizione di spazi verdi e parcheggi nelle aree interstiziali del tessuto urbano da realizzare nell'ambito dell'attuazione dei comparti RC3, RC10 e RC4.
3. Il Progetto Urbano 2 prevede:
 - Recupero degli spazi ed edifici pubblici lungo viale D'Appolito mediante la riqualificazione del complesso piscina-anfiteatro V3, della scuola materna S2 e del Municipio At1 con la realizzazione di una nuova area parcheggio Pn8;
 - Riorganizzazione della sede stradale per un nuovo collegamento da via D'Appolito a via Fiordelisi con annessa creazione di nuove aree parcheggio P2, Pn6, Pn7;
 - Creazione di nuove aree verdi Vn2 e recupero della Villa Comunale nell'ambito di una nuova organizzazione del verde V4 nell'area del centro abitato lungo via Fiordelisi;
 - Realizzazione di una nuova sede stradale all'interno del comparto RC6 con annesse aree verdi e parcheggio.
4. Il Progetto Urbano 3 prevede:

- Rafforzamento della maglia stradale e realizzazione di un sistema di spazi di verde pubblico attrezzato V7, V3 anche nell'ambito dei comparti RC8, RC9, RP2 e aree parcheggio nell'ambito dei comparti ai margini di Viale Michelangelo RC8, RC9, RP2;
 - Realizzazione di un complesso di culto CHn con annesse aree esterne RC2 pertinenziali e riorganizzazione dell'impianto stradale con creazione di una nuova strada di collegamento tra via Verdi e via Tuoro.
 - Realizzazione di nuovi spazi destinati al pubblico nel quale inserire l'attività di "mediateca" Atn1 e nell'ambito del comparto RP1.
5. Il Progetto Urbano 4 prevede :
- Realizzazione di nuova sede stradale nell'ambito dei comparti RC7 e RP3 per il collegamento dell'area alla SP124;
 - Realizzazione di un complesso sportivo pubblico nell'area sud-ovest del centro abitato.
6. Il Progetto Urbano 5 prevede:
- Realizzazione di un nuovo campus scolastico Sn1 alle pendici del Partenio con annessi parcheggi e verde attrezzato;
 - Realizzazione di un parco lineare connesso alla nuova viabilità da attuare nell'ambito dei comparti di tipo RN;
 - Realizzazione di un nuovo sistema viario a nord del tessuto urbano consolidato, che costituisca un collegamento tra l'edificato di progetto dei comparti con il centro cittadino e le aree verdi montane;
7. Il Progetto Urbano 6 prevede:
- Strada da valorizzare dal punto di vista paesaggistico e connettere con il sistema dei sentieri;
 - Miglioramento del sistema dei sentieri segnati e numerati della Carta Escursionistica del Parco del Partenio e dei punti panoramici;
 - Realizzazione di aree attrezzate per le attività turistico - alberghiera;

Titolo XI – Mobilità urbana e territoriale

Art. 58 – Mobilità urbana e territoriale. Caratteri generali.

1. Il PUC perimetra all'interno del sistema relazionale le aree utilizzate o utilizzabili in futuro per le infrastrutture viarie (viabilità carrabile, pedonale, ciclabile). Le infrastrutture, esistenti e di nuovo impianto, sono collocate dal PUC all'interno di una ipotesi integrata di sistemazione del territorio.
2. Negli articoli successivi vengono individuate le linee generali della disciplina urbanistica da applicare alla viabilità urbana esistente, alla viabilità urbana da integrare e/o ampliare e alla viabilità urbana di progetto. Gli interventi sono individuati sia sulla tavola di azionamento D1 e sia sulla tavola del sistema di mobilità di progetto D2. Le indicazioni delle tavole di piano relative alla viabilità sono prescrittive solo per quanto riguarda l'esistenza, la natura e l'ubicazione delle infrastrutture viarie, che saranno successivamente sottoposte a progettazione esecutiva che ne individuerà con correttezza il tracciato. Il computo dei parametri edificatori e delle distanze è effettuato in rapporto alla valutazione dell'ingombro stradale previsto dalle tavole di PUC. Qualora la realizzazione dei progetti esecutivi determini una minore occupazione, le distanze vanno computate in relazione all'ingombro del progetto esecutivo.
3. Nella definizione e organizzazione delle infrastrutture che compongono il sistema relazionale del Comune di Sirignano, il PUC persegue i seguenti obiettivi principali:
 - il miglioramento dell'accessibilità al centro urbano, attraverso elementi viari che aiutino il decongestionamento e rafforzino la viabilità di bordo;
 - il potenziamento della rete esistente, attraverso l'allargamento delle sezioni stradali, la corretta funzionalità delle rete e più in generale il suo riequilibrio;
 - la realizzazione di una rete diffusa di mobilità ciclo-pedonale, laddove possibile integrata anche a scala sovracomunale, al fine di favorire gli spostamenti per il tempo libero e tra il centro storico e i sentieri montani;
 - la mitigazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture, facendo particolare attenzione all'inserimento paesaggistico degli interventi evitando la congestione del sistema e evitando l'aumento di inquinamento dell'aria dovuto a traffico su gomma.
4. Al fine di risolvere alcuni specifici problemi di allargamento e completamento viario è possibile prevedere puntuali abbattimenti e ricostruzioni di edifici esistenti, purchè esterni al centro storico. Le volumetrie demolite potranno essere ricostruite nell'ambito dei comparti di tipo RN, con un incremento premiale del 35%. Nel RUEC è disciplinate le forme di accordo tra proprietari e amministrazione finalizzate ad attuare detti interventi puntuali.

Art. 59 – Interventi sulla viabilità urbana esistente

1. Per la viabilità urbana esistente, così come indicata alla tavola D2, il PUC mira al miglioramento del sistema della viabilità ordinaria prescrivendo l'integrazione di tutte le strade esistenti mediante la sistemazione della carreggiata fino ad un minimo di 2,75 m per corsia, la realizzazione di marciapiedi di almeno 1,20 m su ambo i lati, la realizzazione di pubblica illuminazione e, dove possibile, la realizzazione di stalli per la sosta veicolare di larghezza pari a 2,00 m. Dove prescritto nella tavola D2 andranno previste alberature di prima grandezza di essenze riferibili al contesto paesaggistico locale, di sviluppo prevalentemente verticale, tale da non ostruire il passaggio dei veicoli. Andranno altresì evitate essenze caratterizzate da percolazioni resinose. Al fine di favorire la captazione delle acque piovane provenienti dalle superfici pavimentate permeabili, e di evitarne il deflusso diretto nel sistema fognario, la piantumazione può essere effettuata attraverso idonei sistemi filtranti (Tree box filters).
2. Anche per le strade che presentano ampiezze della carreggiata particolarmente esigue si prescrive la realizzazione di un percorso pedonale dedicato almeno su un lato della strada, anche a discapito del doppio senso di marcia veicolare. I percorsi pedonali dovranno essere sempre rialzati rispetto al piano della carreggiata, e dotati di rampe per l'accesso ai diversamente abili di pendenza inferiore al 4%. I percorsi pedonali a livello delimitati da paracarri vanno, in linea di principio, sostituiti.
3. Le aree di sosta a bordo strada sono consentite solo se sono presenti percorsi pedonali di almeno 1,00 m su ambo i lati della strada se la carreggiata è almeno di 6,00 m. La presenza di sosta a bordo strada è consentita a discapito del doppio senso di marcia solo nei casi in cui è comprovata la sufficiente capacità della maglia stradale di quartiere.

Art. 60 – Interventi sulla viabilità da adeguare

1. Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare, così come indicata alle tavole D2, il PUC comprende tutti quei tratti di strada che necessitano dell'allargamento della sezione, del completamento del tracciato per limitati tratti mancanti e del completamento delle operazioni di esproprio. In generale, in tale categoria sono comprese anche strade private esistenti ad uso pubblico non ancora espropriate o le cui operazioni di esproprio non sono state perfezionate, per le quali si prevede l'eventuale e progressiva risoluzione delle problematiche relative all'acquisizione pubblica dei suoli.
2. Le strade da adeguare dovranno presentare una carreggiata pari ad almeno 2,75 m per corsia, marciapiedi di almeno 1,50 m su ambo i lati, un sistema di pubblica illuminazione, e dove possibile, stalli per la sosta veicolare di larghezza pari a 2,00 m almeno su un lato della carreggiata. Dove prescritto nella tavola D2, andranno altresì previste alberature di prima grandezza di essenze riferibili al contesto paesaggistico locale, di sviluppo prevalentemente

verticale, tale da non ostruirne il passaggio dei veicoli. Andranno altresì evitate essenze caratterizzate da percolazioni resinose. Al fine di ridurre la captazione di acque nel sistema fognario possono essere introdotti sistemi di riduzione della quantità di acque reflue convogliate nel sistema fognario, tramite la tecnica dei Three box filters.

3. In sintesi il PUC prevede l'adeguamento dei seguenti tratti stradali:
 - Viale Michelangelo
 - Via Rione Principessa Rosa e via Cognulo
 - Via Ciglio
 - Via D'Appolito
 - Via Tuoro
 - tratto della S.P. 124 a nord delle aree di integrazione e ristrutturazione urbanistica RS1
4. Per i tratti viari da adeguare nella parte ovest del territorio comunale è prescritto il rispetto del Titolo I, capi I, II e III capi delle NTA del vigente PSAI relativamente alle aree puntualmente interessate dal rischio idraulico elevato e molto elevato. In particolare negli interventi di adeguamento dovranno obbligatoriamente essere concordati con l'Autorità di bacino interventi volti alla mitigazione della pericolosità e del rischio relative alle aree di attenzione poste lungo i tratti stradali da adeguare, anche in riferimento all'art. 9 delle NTA del medesimo PSAI. L'intervento di realizzazione del collegamento tra Via Fiordelisi e S.S.7 bis è invece subordinato alle verifiche preventive di cui art. 16 delle NTA del vigente PSAI.

Art. 61 – Interventi sulla viabilità urbana di progetto

1. La viabilità urbana di progetto, così come indicata alle tavole D1 e D2, comprende tutti quei tratti di viabilità da realizzare ex novo.
2. Le strade di progetto dovranno presentare una carreggiata pari ad almeno 2,75 m per corsia, marciapiedi di almeno 1,50 m su ambo i lati, pubblica illuminazione, e stalli per la sosta veicolare di larghezza pari a 2 m. Dove prescritto nella tavola D2 andranno previste alberature di prima grandezza di essenze riferibili al contesto paesaggistico locale, di sviluppo prevalentemente verticale, tale da non ostruirne il passaggio dei veicoli. Andranno altresì evitate essenze caratterizzate da percolazioni resinose. Al fine di ridurre la captazione di acque nel sistema fognario possono essere introdotti sistemi di riduzione della quantità di acque reflue convogliate nel sistema fognario, tramite la tecnica dei Three box filters.
3. I tracciati di viabilità interna ai comparti classificata nelle tavole D1 come Viabilità di comparti obbligata non possono essere variati sia nel caso di attuazione con modalità di cui all'art. 14 comma 6 sia nel caso attuazione di cui all'art. 14 comma 7. In ogni caso l'Amministrazione comunale può attuare gli interventi relativi a tale viabilità prima dell'attuazione dei relativi comparti. All'uopo l'amministrazione comunale può acquisire e realizzare anticipatamente tali tratti viari assegnando, secondo il principio di

proporzionalità, le specifiche cubature spettanti ai privati, di cui potranno usufruire successivamente, all'atto di attuazione del comparto.

4. I tracciati viari di progetto sono i seguenti:
 - collegamento tra Via Tuoro e Via Caravita;
 - collegamento tra via Rione Principessa Maria e Via Montuni;
 - prolungamento di Via Montuni;
 - collegamento tra Via Montuni e Via Ciglio;
 - collegamento tra Via Ciglio e area a sud della cava;
 - collegamento tra Via Fiordelisi e S.S.7 bis;
 - collegamento di Viale Michelangelo con via Cognulo a est del campo sportivo.
5. I tracciati viari previsti nell'ambito dei comparti sono:
 - completamento della strada S.P. 124 nei comparti RC7 e RP3;
 - collegamento di via Quercia con via C. Fiordelisi nel comparto RC6;
 - prolungamento di via Ciglio nel comparto RC4;
 - collegamento interni ao comparto RN.
6. L'intervento di realizzazione del collegamento tra Via Fiordelisi e S.S.7 bis è subordinato alle verifiche preventive di cui art. 16 delle NTA del vigente PSAI.

Art. 62 – Strada da valorizzare dal punto di vista paesaggistico e da connettere al sistema dei sentieri

1. Il PUC identifica, nelle tavole D1.1 e D1.2, una strada da valorizzare dal punto di vista paesaggistico e da connettere al sistema dei sentieri. La strada necessita dell'allargamento della sezione, del completamento del tracciato per limitati tratti mancanti e di una valorizzazione in termini paesaggistici ed ambientali.
2. La strada parco dovrà presentare una carreggiata pari ad almeno 2,75 m per corsia, marciapiedi di almeno 1,50 m su ambo i lati, pubblica illuminazione. Lateralmente dovranno essere previsti filari di alberi, anche discontinui per favorire particolari visuali, alloggiati in una fascia verde di larghezza pari ad 1 m. Oltre la fascia alberata deve essere predisposto un percorso pedonale in terra stabilizzata in materiale permeabile e di larghezza pari a 2,00 m. Al fine di ridurre la captazione di acque nel sistema fognario possono essere introdotti sistemi di riduzione della quantità di acque reflue convogliate nel sistema fognario, tramite la tecnica dei Three box filters.
3. Durante i lavori di riqualificazione non si dovrà provvedere all'estirpazione diretta della vegetazione in particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti come anche la piantumazione di specie alloctone.

PARTE III – Prescrizioni e norme finali

Titolo XII – Fasce di rispetto

Art. 63 – Fascia di rispetto cimiteriale

1. La fascia di rispetto cimiteriale si sviluppa a partire dal confine della zona direttamente impegnata dal sedime del cimitero comunale, con una fascia di estensione pari a 100 m sui lati nord, ovest e est.
2. Tale area è soggetta a vincolo di inedificabilità secondo le normative nazionali e regionali vigenti e al suo interno è consentita esclusivamente:
 - la realizzazione di chioschi per la vendita di fiori in regime precario, in assenza di specifiche attrezzature fisse;
 - l'attività colturale agricola senza la costruzione di impianti;
 - la sistemazione di spazi a verde privati e pubblico;
 - la realizzazione di parcheggi pubblici o d'uso pubblico.
3. Per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi edilizi diretti non comportanti aumento di volumetria.
4. La modifica delle fasce di rispetto di cui al presente articolo, effettuata sulla base di atti emanati dai Competenti organi comunali ai sensi di legge, non costituiscono variante al PUC che recepisce il nuovo perimetro in maniera automatica.
5. Per gli eventuali edifici esistenti sono ammesse le destinazioni d'uso originarie o presenti all'entrata di adozione del presente strumento urbanistico].

Art. 64 – Fasce di rispetto dai corsi d'acqua

1. Ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 ogni intervento edilizio che determini incremento di volume degli edifici esistenti, nonché ogni nuova costruzione con le relative opere di urbanizzazione per una distanza pari a 150 m dalla sponde dei corsi d'acqua interessati da provvedimento di definizione di "acqua pubblica" è sottoposto ai pareri di cui all' art 146 del medesimo D.lgs 42/2004. Vigè altresì la completa inedificabilità per una fascia pari a m 10 dall'argine del corso d'acqua ai sensi dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904.

Art. 65 – Aree sottoposte alle verifiche preventive di cui art. 16 e art. 26 delle NTA del PAI e coordinamento con lo studio geologico del PUC

1. Nella tavola D1.1 e D1.2 sono individuate le aree per le quali gli interventi consentiti dalle presenti NTA sono subordinati alle verifiche preventive di cui art. 16 , per quanto concerne

la pericolosità idraulica e art. 26 per quanto riguarda la pericolosità da frana, di cui alle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale.

2. Lo studio geologico del PUC non evidenzia ulteriori problematiche di natura geomorfologica ulteriori rispetto a quelle di cui al vigente PSAI. Nelle aree non interessate da rischi idraulici o da frana sono quindi consentiti tutti gli interventi previsti dal PUC previa acquisizione dei dati geologici così come previsto dalla vigente normativa di settore. La relazione geologica relativa ad ogni intervento edilizio dovrà contenerne una specifica dichiarazione che attesti che si è tenuto conto delle risultanze dello studio geologico del PUC con particolare riferimento alla carta delle MOPS di cui allo studio geologico stesso.

Titolo XIV – Ulteriori prescrizioni

Art. 66 – Ritrovamenti archeologici

1. Nelle aree che saranno eventualmente interessate da ritrovamenti archeologici, fermo restando la specifica disciplina generale stabilita per ciascuna zona dalle presenti NTA, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporta scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie profonde e interventi comunque oggetto di titolo abilitativo, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla Soprintendenza competente che potrà subordinare gli eventuali interventi all'esecuzione di ricerche preliminari, rivolte ad accertare l'esistenza di ulteriori complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione. Copia della segnalazione, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 67 – Prescrizioni riguardanti le reti tecnologiche

1. In tutte le aree soggette ad interventi edilizi di ristrutturazione edilizia leggera, e completa, di abbattimento e ricostruzione nonché di ampliamento e nuova costruzione, sarà necessario provvedere al convogliamento razionale delle acque meteoriche nella rete fognaria bianca onde evitare di aggravare la già precaria situazione delle acque sotterranee nonché evitare i rischi di erosione dei terreni superficiali e del sottosuolo che in tutto il territorio di Sirignano sono facilmente erodibili. Su questo terreno particolare attenzione dovrà essere prestata allo stato e alle eventuali perdite delle condotte fognarie e dei tubi dell'acquedotto presenti nel sottosuolo cittadino. Gli sprofondamenti e i crolli, infatti, spesso si determinano esclusivamente a causa dei fenomeni erosivi e, in presenza di gradienti idraulici notevoli, dei sifonamenti causati dalle copiose infiltrazioni d'acqua. Le infiltrazioni d'acqua, peraltro, sono abbastanza frequenti laddove le fogne sono malandate per scarsa manutenzione o sono mal dimensionate e per questa ragione, entrando in pressione anche per eventi piovosi non eccezionali, corrono il pericolo di rotture.
2. Al sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 1996 in tutti gli interventi pubblici e privati di adeguamento e realizzazione di nuove tratte fognarie andrà prevista la realizzazione di collettori separati per acque bianche e nere.
3. Al fine di ridurre la captazione di acque nel sistema fognario andranno rispettate le prescrizioni circa gli indici di permeabilità fondiaria Pf riportati nelle presenti norme. Sarà cura dell'UTC verificare la corretta applicazione di tali parametri sia in fase di progetto che

in fase di esecuzione degli interventi edilizi. Per gli interventi edilizi pubblici, con particolare riferimento ai marciapiedi ed ai percorsi pedonali, possono essere introdotti sistemi di riduzione della quantità di acque reflue convogliate nel sistema fognario, tramite la tecnica dei Three box filters.

4. Nell'ambito della rete di approvvigionamento idrico dovranno prevedersi interventi mirati alla distrettualizzazione della rete comunale al fine di migliorarne la gestione e la manutenzione.
5. Nell'ambito della piattaforma produttiva esistente è prioritaria la realizzazione di una rete duale di approvvigionamento idrico al fine di rendere possibile il riutilizzo delle acque nei cicli di produzione.
6. L'Amministrazione comunale, in accordo con le società gestrici, provvedono, entro tre anni dall'adozione del PUC, ad effettuare la mappatura del sistema fognario valutandone le parti maggiormente vulnerabili e redigendo il Progetto definitivo di adeguamento della rete fognaria.

Art. 68 – Stazioni di servizio e distributori di carburante

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge e regolamentari di settore (ai sensi della L.R. 6/2006 e del D.Lgs 32/1998), la localizzazione delle stazioni di servizio e dei distributori di carburante è prevista, in subordine a verifica di compatibilità con le condizioni di contesto e con le caratteristiche e dimensioni degli spazi stradali.
2. Per gli impianti esistenti sono ammessi interventi manutentivi.
3. Nuove stazioni di servizio con distribuzione di carburanti possono essere realizzate solo successivamente alla delocalizzazione di quelli esistenti o a seguito degli studi tecnici settoriali previsti dalla vigente normativa, da recepirsi negli Atti di Programmazione degli interventi.
4. La destinazione d'uso potrà comprendere tutte le attività attinenti al rifornimento e all'assistenza automobilistica [M5]. È ammessa l'attività di assistenza ai viaggiatori (bar, self-service, servizi, ecc.) [S1]. La sistemazione dell'area potrà prevedere aree di parcheggio, secondo quanto stabilito dalle presenti NTA e pavimentazione differenziata tra area destinata al transito ed area destinata a parcheggio. Almeno il 30% dell'area dovrà essere attrezzata a verde. Il margine dell'area dovrà essere delimitato da vegetazione (siepi e/o alberatura), secondo quanto previsto dalle presenti NTA.
5. In merito alle superfici minime e alle distanze tra impianti valgono le disposizioni previste dalla LR 6/2006 e dalla LR 27/1994.

Art. 69 – Impianti per le trasmissioni radiotelevisive e per la telefonia mobile

1. Le antenne e gli impianti per le trasmissioni radiotelevisive e per la telefonia mobile potranno essere collocati nelle aree individuate nei piani di localizzazione approvati con deliberazione del Consiglio Comunale. Tali piani non possono individuare aree per l'istallazione di Antenne nell'ambito del centro storico e nell'ambito delle aree vincolate. In ogni caso gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare devono produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 1 V/m per ogni impianto e devono rispettare la distanza di legge dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo, altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 V/m.
2. Gli impianti esistenti in contrasto con il comma precedente andranno de localizzati entro 90 giorni dall'approvazione del PUC.
3. Gli impianti di cui al presente articolo nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni:
 - Legge n.36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz";
 - Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
 - Decreto legge n. 315 del 14 novembre 2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica";
 - Legge n. 5 del 14 gennaio 2004, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315";
 - Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 14 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni";
 - Delibera G.R. Campania n. 2006 del 30 maggio 2003 "Linee guida per l'applicazione della L.R. n. 14/2001: modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/2002";
 - Delibera G.R. Campania n. 3864 del 30 dicembre 2003 "L.R. 14/01: Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

4. In ogni caso tutti gli impianti di cui al presente articolo dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente.
 5. Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi:
 - a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
 - a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
 - a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
 - ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi;
 - a sostenere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;
 - a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;
 - a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;
 - a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati su aree pubbliche.
- Il Comune a sua volta si impegna:
- a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete;

- a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;
- a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico - edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa.

Titolo XV – Norme finali

Art. 70– Interventi in contrasto con il PUC

1. Le costruzioni che contrastino con le previsioni o le prescrizioni del PUC restano comunque legittime se realizzate ai sensi di titoli abilitativi rilasciati prima della data di Adozione del PUC. Sono altresì legittimi gli interventi in corso di attuazione realizzati ai sensi di titoli abilitativi rilasciati prima della data di Adozione del PUC ed alla medesima data non ancora scaduti.

Art. 71 – Difformità tra elaborati di piano

1. Nei casi di contrasto tra elaborati grafici del PUC a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell'elaborato a scala di maggior dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.
2. Nei casi di contrasto tra le disposizioni delle presente NTA e le indicazioni grafiche del PUC, prevalgono le prime sulle seconde.

Art. 72 – Deroghe al PUC

1. Le prescrizioni e le previsioni del PUC possono essere derogate solo nei casi previsti e con le procedure stabilite dalla legge.
2. La deroga, ove riguardi immobili di proprietà privata, è comunque subordinata alla trascrizione nei registri immobiliari di atto che vincoli - in perpetuo - l'immobile alla destinazione che consente la deroga stessa. Nel caso in cui il vincolo sia previsto per un periodo determinato, l'atto di vincolo deve contenere l'impegno - assistito da congrua garanzia - alla piena restituzione nello stato preesistente all'intervento derogatorio, entro un termine non superiore a tre mesi dalla scadenza del suddetto vincolo.

Art. 73– Varianti al PUC

1. Il PUC può essere modificato mediante:
 - approvazione di variante, come disposto dalla LR 16/2004 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione;

- stipula di accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dalla LR 16/2004;
- procedura di localizzazione e approvazione di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente.